

- Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/01 dell'Opera Nazionale Montessori - Ente Morale

Roma, li 9 marzo 2018

Il presidente
Prof. Benedetto Scoppola





Opera Nazionale Montessori
Modello organizzativo e gestionale
ex d.lgs. 231/2001

(Premessa)

Con il d.lgs. 231/2001 è stata introdotta la figura della responsabilità amministrativa degli Enti per i fatti, costituenti reato, posti in essere dai soggetti apicali o dai dipendenti nell'interesse stesso o a vantaggio dell'Ente.

Tale responsabilità amministrativa, comportante sanzioni sino all'interdizione dall'esercizio dell'attività, è, tuttavia, esclusa, per espressa previsione del medesimo d.lgs. 231/2001, nell'ipotesi in cui l'Ente risulti dotato di un modello di organizzazione e di gestione e lo abbia efficacemente attuato al fine di prevenire la commissione dei reati da parte dei propri organi o dipendenti.

L'Opera Nazionale Montessori, quale persona giuridica destinataria della disciplina dettata dal d.lgs. 231/2001, adotta, dunque, il presente Modello di Organizzazione al fine di individuare le specifiche aree di rischio della propria attività, di dettare le linee guida da adottare per scongiurare la commissione dei reati contemplati dal citato d.lgs. 231/2001, disciplinare le procedure interne e i protocolli, e istituire un apposito Organismo di Vigilanza e uno specifico sistema disciplinare per sanzionarne le eventuali violazioni.

Il sistema di prevenzione delineato dal presente modello organizzativo è completato da un separato piano anticorruzione, adottato ai sensi della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016, nonché dall'adozione di un Codice Etico teso a definire le linee guida cui debbono comunque ispirarsi i comportamenti dei soggetti a qualsivoglia titolo chiamati ad operare in nome e per conto dell'Ente, sia nelle relazioni interne, sia nei rapporti con i terzi, sia nei rapporti con le istituzioni e con gli organismi di rappresentanza.

(L'Opera Nazionale Montessori - Presentazione)

L'Opera Nazionale Montessori, eretta in Ente Morale con r.d. n. 1534/1924, quale erede e titolare di una definita tradizione educativa e pedagogica di carattere scientifico, nonché quale titolare ai sensi della l. n. 46 del 16 febbraio 1987 del diritto-dovere di sostenere sotto il profilo metodologico tutte le scuole che adottano il metodo Montessori, sia pubbliche che private, è consegnataria del compito di conservare e diffondere il pensiero e l'opera della sua Fondatrice, Maria Montessori, di svilupparne il patrimonio storico e scientifico e di garantirne l'identità ideale e pratica del metodo.

L'Opera Nazionale Montessori persegue tali obiettivi:

- promovendo, a livello nazionale e internazionale, attività di studio, di ricerca e divulgazione;
- promovendo, organizzando e coordinando, a livello locale, nazionale e internazionale, attività di informazione e formazione, quali congressi internazionali, convegni nazionali, corsi di specializzazione, seminari, forum, stages, premi e concorsi;
- concorrendo allo sviluppo delle politiche educative e scolastiche;
- provvedendo allo sviluppo di propri strumenti di comunicazione attraverso la sua editoria, la pubblicazione e diffusione di documenti e dichiarazioni, l'utilizzazione di altre forme di informazione;
- provvedendo all'informatizzazione del proprio patrimonio librario e documentale;
- promuovendo e curando la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione degli educatori e degli insegnanti;
- istituendo e/o gestendo direttamente scuole e comunità infantili Montessori e concorrendo alla creazione di altre istituzioni scolastiche con forme convenzionate di consulenza e indirizzo.

Nell'ambito della propria attività l'Opera Nazionale Montessori, pertanto, inevitabilmente, è chiamata ad intrattenere rapporti con Istituzioni ed Enti, quali il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero Affari Esteri e il Ministero delle Politiche Sociali, le Università, i Centri di ricerca e formazione, le Associazioni Montessori Internazionali, le Associazioni professionali e gli Organi di comunicazione.

(d.lgs. 231/2001, la responsabilità amministrativa degli Enti e i profili sanzionatori)

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, come detto, ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità penale degli Enti, correlata a quella del soggetto, persona fisica, autore materialmente dell'illecito.

Con tale provvedimento legislativo si è data attuazione alle convenzioni internazionali precedentemente sottoscritte, ed in particolare alla Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, alla Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli Stati membri e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il regime della così detta responsabilità amministrativa - introdotto dal citato decreto - ha lo scopo di coinvolgere gli Enti nella sanzione dei soli reati compiuti nell'interesse o a vantaggio di essi. Detta responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto, è da ritenersi totalmente autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica autrice materiale del reato, e può configurarsi anche in relazione a reati connessi alle attività svolte dall'Ente all'estero.

Nello specifico, l'art. 5 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- persone fisiche che rivestono posizione di vertice, con esse intendendosi i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché, da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei soggetti sopraindicati, i così detti sottoposti.

A titolo meramente esemplificativo, senza alcuna pretesa di esaustività, è possibile, affermare che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da tutti i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente (il Presidente, il Vice - Presidente, i componenti il Consiglio Direttivo) o che possono "indirizzare" l'agire dell'ente anche solo rispetto a specifiche attività, situazioni o atti, o rivestono, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente (gli amministratori di fatto), nonché da tutti i soggetti ad essi sottoposti da un vincolo di direzione o vigilanza (dipendenti in genere e soggetti legati all'Ente da un rapporto di lavoro parasubordinato e autonomo).

La tipologia dei principali reati attualmente perseguibili ai fini del decreto, si riferisce alle fattispecie criminose previste negli artt. da 24 a 25 *duodecies*, per le quali si rinvia alla Sezione seconda del presente Modello.

Per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, il d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni di natura pecuniaria e di natura interdittiva, la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono commisurate "per quote" e in relazione alla gravità dell'illecito e alle condizioni economiche dell'Ente.

Tra le sanzioni interdittive si annoverano:

Ente Morale R.D. 8/8/1924 n.1534
 con riconoscimento di personalità giuridica
 Titolare di Convenzione con il MIUR
 Titolare di certificazione ISO 9001
 per la formazione superiore e continua
 Via di San Gallicano, 7 - 00153 Roma
 Tel. 06/584865 - 587959 Fax 5885434
 www.montessori.it - info@montessori.it

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'applicazione delle pene interdittive è, tuttavia, subordinata alla circostanza che:

- l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione, sempre che il verificarsi della fattispecie criminosa sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- vi sia stata reiterazione degli illeciti amministrativi.

Specifiche forme di esonero dalla responsabilità amministrativa sono previste dagli artt. 6 e 7 per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

L'art.6, prevede infatti che l'ente non risponde dei reati commessi da soggetti in posizione apicale se anche in sede giudiziaria dimostra che:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di proporne l'aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello; - non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente.

Per quanto concerne i soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 prevede l'esonero nel caso in cui l'Ente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ovvero se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (in questo caso l'onere della prova è a carico dell'accusa).

(Modello ex d.lgs. 231/2001 dell'Opera Nazionale Montessori)

Al di là delle prescrizioni contenute nel Decreto 231/01, l'Opera Nazionale Montessori ritiene opportuno cogliere un'opportunità di miglioramento dell'efficienza dell'intero sistema organizzativo, gestionale e di controllo attraverso l'adozione di un Modello destinato ad

accrescere le misure di prevenzione e ridurre il rischio della commissione di reati ad un livello minimo fisiologico.

Il percorso seguito nella costruzione del presente Modello si articola nella:

- mappatura delle “*aree a rischio*”, ossia delle attività nelle quali si esplica l’opera dell’Ente ipoteticamente suscettibili di poter divenire occasione di commissione di reati;
- predisposizione degli interventi necessari volti alla riduzione di ciascun specifico rischio;
- istituzione di un Organismo di Vigilanza dotato di requisiti di autonomia, indipendenza e professionalità affidatario del compito di vigilare sull’osservanza e sul funzionamento del Modello, e di curarne l’aggiornamento.

Un primo Modello organizzativo è stato votato dall’ONM in data 15 giugno 2014.

Il progetto di definizione del Modello è stato originariamente avviato con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente del 2 febbraio 2013.

L’adozione del Modello 231 è stata determinata nella convinzione che la stessa possa costituire per l’Ente un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori, dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti cointeressati (clienti, fornitori, partners, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel d.lgs. 231/2001.

Il Modello ha le seguenti specifiche finalità:

- integrazione e miglioramento dell’insieme delle regole che disciplinano la gestione e la direzione dell’Ente (corporate governance);
- predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all’attività istituzionale;
- informazione rivolta a tutti coloro che siano a qualsivoglia titolo chiamati ad operare nell’interesse dell’Ente circa la portata precettiva del presente Modello e circa le sanzioni discendenti dalla violazione delle relative prescrizioni.

Il presente Modello è un atto di emanazione dell’organo dirigente e pertanto la sua adozione, così come le successive modifiche ed integrazioni sono rimesse alla competenza del Consiglio Direttivo dell’Opera Nazionale Montessori.

(Mappatura delle aree di rischio)

La presente Sezione del Modello si occupa di individuare all’interno della struttura dell’Ente l’esistenza di rischi di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e di definire i principi di condotta che dovranno ispirare la predisposizione di protocolli d’azione per ogni attività ritenuta a rischio, ovvero l’aggiornamento di protocolli eventualmente già approvati dall’Ente, al fine di governare i rischi individuati.

Verranno altresì individuati i compiti dell'Organismo di Vigilanza dell'Ente al fine di rendere operativo l'apparato organizzativo creato con l'adozione del Modello. La mappatura segue all'esame della documentazione dell'Ente, all'analisi della sua attività anche attraverso l'intervista di soggetti che operano nelle diverse aree e con diverse mansioni.

Ogni modifica sostanziale dell'attività istituzionale dell'Ente ed ogni modifica legislativa che comporti l'estensione dell'applicabilità del D.Lgs. 231/01 ad altri reati potenzialmente commissibili dai soggetti individuati a norma degli artt. 6 e 7 del decreto stesso, comporterà l'esigenza della revisione del Modello e del suo aggiornamento.

In ogni caso si dà atto che l'Ente ha già predisposto, approvato e adottato il Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori e il Documento Programmatico Sicurezza.

(Specifici rischi di commissione dei reati e relativi protocolli)

Nella parte speciale del presente modello per ogni macro-categoria di reati sono dettagliatamente riportate le rubriche delle norme riferite ai reati ascrivibili all'ente in forza del d.lgs. 231/2001.

Per ogni macro-categoria sono individuate le eventuali aree a rischio e specificati i protocolli e le formalità che i soggetti individuati a norma degli artt. 6 e 7 del decreto devono osservare per la concreta attuazione del Modello.

Per ogni macro-area è fornito un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali cui tutti i destinatari del modello, in relazione al tipo di rapporto in essere con l'Ente, sono tenuti ad attenersi e sono forniti all'Organismo di Vigilanza gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre ai dipendenti e agli amministratori dell'Ente, destinatari del presente modello sono anche i fornitori, i collaboratori a qualsiasi titolo ed i consulenti.

Poiché il rapporto che si instaura tra l'Ente e questi ultimi soggetti può definirsi indiretto e regolato da specifici contratti, è opportuno che nei contratti stessi siano contenute apposite clausole che disciplinino, fra l'altro, le conseguenze dipendenti dalla violazione delle prescrizioni contenuti nel presente Modello.

Segnatamente, dovranno essere inserite specifiche clausole risolutive espresse del contratto a fronte di comportamenti contrari ai principi del presente Modello e integranti un pericolo di commissione dei reati indicati dal d.lgs. 231/2001, salvo ed impregiudicato il diritto dell'Ente di agire per il risarcimento del danno.

Altro strumento del quale l'Ente si avvale nello svolgimento della propria opera è quello delle deleghe e delle procure.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Ente rispetta i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, in particolare per quanto

ottiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente è, invero, dotato di *strumenti organizzativi* (organigramma, procedure ecc..) improntati a principi generali di:

- conoscibilità interna;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e/o mansioni;

chiara identificazione delle gerarchie (con obblighi di controllo e rendiconto).

Le *procedure e i protocolli interni* sia quelli eventualmente già esistenti sia quelli che verranno approvati nel rispetto della presente parte speciale, devono, in ogni caso, ispirarsi ai seguenti principi generali:

- separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo avvia (impulso decisionale), soggetto che lo esegue e lo conclude, e soggetto che lo controlla;
- tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione;

In termini generali, ciò si deve riflettere in un concreto sistema di deleghe e procure caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei reati (rintracciabilità ed identificabilità delle operazioni e degli operatori) e, nel contempo, deve consentire comunque la gestione efficiente dell'attività aziendale.

Si intende per "delega" l'atto interno di attribuzione di poteri, funzioni e compiti connesso con il contratto di lavoro e con le mansioni in esso previste, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce ad uno specifico soggetto poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi, corrispondenti alla mansione e/o incarico.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco:

- i poteri del delegato (ovviamente coerenti con gli obiettivi perseguiti dall'Ente);
- il soggetto (organo o individuo) verso il quale il delegato ha obblighi di rendiconto;
- i poteri di spesa (adeguati alle funzioni delegate).

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure sono i seguenti:

- le procure generali debbono fissare l'estensione di poteri di rappresentanza e limiti di spesa, richiamando, comunque, il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione dei budget;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate, oppure a persone giuridiche che agiranno a mezzo di propri procuratori.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o siano rilevate altre anomalie.

Poste queste necessarie premesse, nei successivi paragrafi saranno specificati, per ogni macro- categoria di reati:

- la condotta tipica punita;
- le aree a rischio;
- i destinatari;
- le linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati;
- gli specifici protocolli di prevenzione;
- le istruzioni e le verifiche rimesse all'Organismo di Vigilanza.

(Reati contro la P.A. e il patrimonio - fattispecie)

L'art. 24 del d.lgs. 231/2001 richiama i delitti di cui agli articoli 316-bis c.p., 316-ter c.p., 640, comma 2, n. 1 c.p., 640-bis c.p. e 640-ter c.p., vale a dire:

Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.): il reato si configura nel caso in cui le somme ricevute a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento non siano destinate alle iniziative dirette alla realizzazione delle opere o attività di pubblico interesse.

Con esso è punita, sia l'utilizzazione delle risorse pubbliche per finalità diverse, sia la semplice inutilizzazione, sia anche l'omessa destinazione parziale delle somme erogate, non accompagnata dalla restituzione del residuo all'ente erogatore.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.): il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea.

Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, co. 2 n. 1 c. p.): commette il delitto di truffa aggravata previsto da detta norma chiunque, mediante artifici o raggiri, per realizzare un ingiusto profitto, induca in errore taluno cagionando un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Ai fini della sussistenza del reato è indifferente che il soggetto ingannato sia titolare di un organo pubblico o un terzo dotato del potere di disporre sul patrimonio della P.A.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.): in questo caso la truffa è finalizzata al conseguimento indebito di erogazioni pubbliche. Per la sua configurabilità è necessario che l'agente ponga in essere una condotta idonea a vanificare eventuali controlli da parte delle autorità preposte.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.): il reato si configura nel caso in cui, alterando - in qualsiasi modo - il funzionamento di un sistema

informatico o telematico o manipolando i dati, i programmi e le informazioni in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico.

L'art. 25 del d.lgs. 231/2001 richiama i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319 quater c.p., 321 c.p., 322, commi 1 e 3 c.p., 2., vale a dire:

Concussione (art. 317 c.p.): il delitto si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità. Questa fattispecie potrà costituire reato-presupposto ai fini dell'applicazione del decreto solo nell'ipotesi di concorso tra uno dei destinatari del presente modello con un pubblico ufficiale.

Corruzione per un atto d'ufficio (artt. 318 c. p.): il reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, riceve per sé o per altri, denaro o altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 c. p.): il reato si configura quando un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, per omettere (o aver omesso) o per ritardare (o aver ritardato) un atto del suo ufficio ovvero per compiere (o aver compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio riceve per sé o per altri, o accetta la promessa, di denaro o altra utilità o retribuzione non dovuta.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.): tale disposizione prevede che la pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.): tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario si corrompa un magistrato o uno dei collaboratori istituzionali.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.): il reato punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. La norma punisce anche, con pena inferiore, la condotta di colui che ceda all'induzione, dando o promettendo denaro od altra indebita utilità.

La disposizione si distingue dal reato di corruzione (art. 317 c.p.) in relazione alla condotta che, nel primo caso è di induzione, nel secondo di costrizione, pervenendo ad una duplicazione delle condotte che, in precedenza, erano contemplate entrambe nel reato di corruzione.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.): la norma prevede che i reati di corruzione previsti dagli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.): la disposizione prevede che le pene stabilite per il corrotto dagli artt. 318 e ss. si applicano anche al corruttore, cioè colui che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.): la norma sanziona il tentativo unilaterale di corruzione (vale a dire che il reato non si perfeziona per la mancata accettazione di uno dei due soggetti).

(Reati contro la P.A. e il patrimonio – aree di rischio)

I reati sopra elencati trovano come presupposto principale l'instaurazione di rapporti con la P.A. (nel cui novero rientrano Stato, regioni, altri enti pubblici o Unione Europea) o lo svolgimento di attività che potrebbero implicare l'esercizio di un pubblico servizio.

Possono indicarsi quali soggetti della pubblica amministrazione, i soggetti, privati e di diritto pubblico, che svolgono una "funzione pubblica" o un "pubblico servizio".

Per "funzione pubblica" si intende l'attività, disciplinata da norme di diritto pubblico, attinente:

- lo svolgimento della funzione legislativa, amministrativa e giudiziaria.

Agli effetti della legge penale (art. 357 c.p.), sono, infatti, pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una delle predette funzioni, ovvero una funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Sempre agli effetti della legge penale (art. 358 c.p.), sono incaricati di pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestino un servizio pubblico, per tale intendendosi l'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In ultimo, sono soggetti titolari di un servizio di pubblica necessità (art. 359 c.p.): i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie o altre professioni il cui esercizio richieda una speciale abilitazione dello Stato e quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi, o i privati che adempiono ad un servizio dichiarato di pubblica utilità mediante un atto della P.A.

In considerazione dei costanti rapporti che l'Ente intrattiene con la P.A., ed in particolare con il M.I.U.R., le aree di attività ritenute più specificamente a rischio per i reati in commento sono state così individuate:

- attività relative al rilascio o rinnovo di autorizzazioni, licenze, concessioni e accreditamenti da parte di Enti Pubblici;

- acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, assicurazioni, garanzie o finanziamenti agevolati provenienti dallo Stato, dalla Unione Europea o altri enti pubblici; - rapporti con la P.A. in caso di verifica, ispezione ed accertamenti; negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni con la P.A. ed altri istituti di diritto pubblico (es.: Banca d'Italia), anche internazionali;
- partecipazione e/o indizione di gare d'appalto di servizi;
- rapporti con l'autorità giudiziaria e gestione dei contenziosi o di controversie giudiziali e/o stragiudiziali, delle pratiche legali, dei rapporti i consulenti e gli studi professionali;
- gestione del processo di acquisto di beni e servizi;
- gestione della selezione ed assunzione del personale;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione delle fasi di assegnazione di incarichi o consulenze;
- gestione delle spese di rappresentanza, omaggi, sponsorizzazioni ed altre erogazioni liberali.

(Reati contro la P.A. e il patrimonio – protocolli e destinatari)

Destinatari delle misure di prevenzione della commissione degli specifici reati in questione sono tutti coloro che, per conto o in nome dell'Ente, intrattengano rapporti con la P.A. nonché coloro che, in forza della funzione ed attività svolta, intrattengano rapporti con soggetti aventi la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.

In forza del sistema di deleghe e procure, possono intrattenere per conto dell'Ente rapporti con la P.A. solo coloro che sono dotati di procure o deleghe *ad hoc*.

In ogni caso, i destinatari devono:

- astenersi da condotte integranti o potenzialmente integranti le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25);
- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con la P.A. in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti ai destinatari è, in particolare:

- fatto divieto di effettuare o ricevere elargizioni in denaro da soggetti appartenenti alla P.A. ovvero da soggetti a questi collegati;
- fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- fatto divieto distribuire e/o ricevere omaggi e regali eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia a/da soggetti con i quali si intrattengano o possano intrattenersi rapporti connessi all'espletamento del proprio rapporto di lavoro presso l'Ente, nei limiti di quanto indicato nel Codice Etico;
- nel caso in cui si ricevano omaggi e/o regali, salvo quanto sopra detto, è fatto obbligo ai destinatari di darne immediata comunicazione al Presidente dell'Opera, che a sua volta ne

- informerà l'Organismo di Vigilanza, ovvero direttamente all'Organismo di Vigilanza e provvedere, direttamente, o tramite l'amministrazione alla restituzione degli stessi al donante;
- è fatto divieto, anche in occasione di particolari ricorrenze, di offrire omaggi e/o regali od altre utilità suscettibili di valutazione economica, ad eccezione di regali d'uso di modico valore. In tale eventualità, è fatto obbligo di premunirsi delle necessarie autorizzazioni scritte da parte del Presidente dell'Opera, che ne informerà l'Organismo di Vigilanza;
 - è fatto divieto accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della P.A.;
 - è fatto divieto di riconoscere compensi, o effettuare prestazioni, in favore dei consulenti/collaboratori che non trovino adeguata giustificazione in relazione alla tipologia dell'incarico da svolgere;
 - è fatto divieto di presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
 - è fatto divieto di alterare il funzionamento di sistemi informatici e telematici o manipolare i dati in essi contenuti.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. devono essere gestiti in modo trasparente;
- gli incarichi conferiti ai consulenti, collaboratori o fornitori devono essere redatti in forma scritta, con indicazione del compenso pattuito, del dettaglio della prestazione da effettuare e delle modalità di rendicontazione dell'attività svolta dall'incaricato, nonché prevedere l'obbligo del rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel presente Modello;
- è fatto obbligo di eseguire e ricevere i pagamenti esclusivamente con mezzi che ne consentano la tracciabilità (es. carte di credito, assegni, bonifici). E' fatto comunque divieto di ricorrere a mezzi di pagamento non previsti dalle procedure gestionali dell'Ente o da quelle indicate nel presente Modello, senza la preventiva motivata autorizzazione del Presidente dell'Opera;
- è obbligatorio procedere alla registrazione documentale di tutti i movimenti finanziari;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere elementi veritieri;
- ogni documento attinente alla gestione amministrativa deve essere redatto in modo accurato e conforme alla normativa vigente e ai protocolli approvati dall'Ente.

(Reati contro la P.A. e il patrimonio – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo l'Ente deve adottare le seguenti procedure.

L'Ente deve conferire ai propri dipendenti, agli organi sociali, ai consulenti e ai collaboratori chiamati ad intrattenere rapporti con la P.A. i relativi poteri mediante apposita delega o procura.

Ogni delega o procura deve definire in modo specifico e inequivoco i poteri del delegato nonché i soggetti al quale il delegato/procuratore è tenuto a rispondere gerarchicamente.

Ogni delega o procura deve essere immediatamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza a cura del soggetto delegante.

Di ogni comunicazione scritta (anche per e-mail) da o verso enti pubblici deve essere conservata copia, anche meramente informatica.

Di ogni incontro ufficiale intrattenuto con soggetti appartenenti alla P.A. deve essere conservata copia della convocazione all'incontro e degli atti ulteriori.

La conservazione e l'archiviazione della predetta documentazione (anche su supporto informatico) dovrà essere delegata ad un'apposita segreteria amministrativa.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere assicurato, in ogni momento, l'accesso alla predetta documentazione.

All'Organismo di Vigilanza dovrà essere data tempestiva informazione scritta in ordine a qualsivoglia criticità o conflitto di interesse palesatisi nell'ambito del rapporto con la P.A.

In caso di ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative dovrà essere assicurato al solo Presidente dell'Opera o ai soggetti a ciò espressamente delegati di presenziare alle relative operazioni di essere interagire con le autorità ispettive.

Nell'eventualità che dall'attività ispettiva emergano, anche solo in via presuntiva, situazioni di criticità, la documentazione di cui sopra dovrà essere immediatamente inviata in copia all'Organismo di Vigilanza a cura del delegato.

Di ogni procedimento concernente erogazioni, contributi, finanziamenti pubblici ovvero di altre operazioni sotto qualsiasi forma dalle quali possa comunque derivare un vantaggio economico- finanziario per l'Ente, deve essere data idonea evidenza scritta.

Fermo quanto sopra, chiunque riscontrasse, anche solo in via presuntiva, situazioni di criticità, sarà tenuto a trasmettere all'Organismo di Vigilanza una nota scritta indicante i motivi di criticità e la documentazione di riferimento.

In ogni caso, nei rapporti con la P.A., tutti gli atti, le richieste, le comunicazioni formali ed i contratti dovranno essere gestiti e firmati solo da coloro che siano stati uniti dei relativi poteri dal Consiglio Direttivo mediante idonea delega o procura e dovranno essere adottati tutti i necessari strumenti idonei a garantire che:

- i predetti rapporti siano trasparenti, documentati e verificabili e che i dati e le informazioni trasmessi dall'Ente siano complete e veritiere;
- ogni comunicazione, rapporto, trattativa e contatto con la P.A. sia posto in essere nel rispetto della legge e dei regolamenti vigenti;

- la gestione di eventuali liberalità, eventi promozionali, sponsorizzazioni e omaggi oltre che mirata, lecita ed etica, sia preventivamente autorizzata, giustificata e documentata dal Consiglio Direttivo.

Per le operazioni di gestione degli adempimenti amministrativi e normativi (gestione personale; trattamenti previdenziali; contratti appalto; adempimenti fiscali/tributari etc.), e ai fini degli adempimenti di cui al d.lgs. 196/03, è necessario che:

- tutti gli atti e le comunicazioni formali siano gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base all'organizzazione interna;
- qualsivoglia utilizzo di dati e di informazioni riguardanti l'Ente sia preventivamente autorizzato dal Presidente;
- la segreteria amministrativa verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dall'Ente siano complete e veritiere;
- siano rispettati, in sede di conferimento di appalti di servizi, gli obblighi di trasparenza relativi alla scelta dei contraenti, nel rispetto della disciplina prevista dal d.lgs. 163/06 e dalla l. 190/12 ed in ottemperanza agli adempimenti di cui al d.lgs. 33/13.

In ordine alle operazioni di gestione delle risorse finanziarie, è necessario che:

- siano stabiliti, da parte del Consiglio Direttivo, limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie mediante la determinazione di soglie quantitative di spesa;
- il superamento dei limiti quantitativi assegnati possa avvenire solo ed esclusivamente per comprovati motivi di urgenza ed in casi eccezionali e previa autorizzazione del Presidente, ovvero della Giunta Esecutiva con provvedimento soggetto alla ratifica del Consiglio Direttivo;
- le operazioni di utilizzazione ed impiego di risorse economiche e finanziarie abbiano una causale espressa e siano documentate e registrate nel rispetto dei principi normativi e contabili;
- nessun pagamento ed incasso, oltre il limite di legge, possa essere regolato in contanti;
- i contatti e le operazioni bancarie siano tenuti dal solo Presidente o da altro soggetto all'uopo delegato;
- siano preventivamente stabiliti, in funzione della natura e della prestazione svolta, limiti quantitativi all'erogazione di anticipi di cassa ed al rimborso di spese sostenute da parte del personale dipendente. Il rimborso delle spese sostenute dovrà essere richiesto attraverso la compilazione di modulistica specifica e previa produzione di idonea documentazione giustificativa.

In ordine al conferimento delle consulenze professionali, è necessario che:

- i consulenti siano scelti in base ai requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- l'incarico ai consulenti esterni sia conferito in forma scritta con indicazione del compenso pattuito e del contenuto della prestazione;

- al termine della consulenza venga richiesto al professionista di dettagliare in forma scritta le prestazioni effettuate;
- i contratti che regolano i rapporti con i consulenti prevedano apposite clausole che richiamino gli adempimenti e le responsabilità derivanti dal d.lgs. 231/2001 e il rispetto dei principi fondamentali del presente Modello, che deve essere loro comunicato assieme al Codice Etico;
- non siano corrisposti compensi a consulenti in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese all'Ente o non conformi all'incarico conferito, alle condizioni o prassi esistenti sul mercato o alle tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- i contratti che regolano i rapporti con tali soggetti prevedano apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto degli eventuali obblighi contrattuali derivanti dall'accettazione dei principi fondamentali del Codice Etico e del presente Modello;
- siano rispettati gli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dall'art. 15 d.lgs. 33/13.

In ordine alla gestione delle verifiche ispettive, è necessario che:

- il dipendente che accoglie i funzionari ispettivi dia immediato avviso al Presidente dell'Opera ed al soggetto preposto alla gestione dell'attività verificata;
- alle verifiche ispettive di qualsiasi natura partecipino soltanto i soggetti preposti alla gestione dell'attività oggetto di verifica ovvero altro soggetto espressamente delegato;
- nel corso dell'ispezione sia mantenuto un atteggiamento improntato ai principi di trasparenza, correttezza e professionalità e sia fornita tutta la collaborazione necessaria;
- ogni informazione veicolata agli ispettori sia veritiera, corretta e non derivi da mere induzioni, interpretazioni o valutazioni soggettive;
- della ispezione sia informato l'Organismo di Vigilanza al quale dovrà altresì essere comunicato l'esito della verifica e le eventuali criticità emerse durante il suo svolgimento e prodotta copia dei verbali redatti dalle Autorità ispettive;
- i documenti e/o il verbale rilasciati dall'organo ispettivo siano consegnati alla segreteria amministrativa per la relativa archiviazione nell'apposito registro cronologico.

(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati - fattispecie)

L'art. 24 *bis* del d.lgs. 231/2001 ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.): commette il reato chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

La norma non si limita a tutelare solamente i contenuti personalissimi dei dati raccolti nei sistemi informatici protetti, ma si propone di tutelare i c.d. beni informatici e di reprimere il

dilagante fenomeno dei reati informatici, intesi quali condotte illecite aventi come oggetto o strumento i sistemi di archiviazione/elaborazione di dati ed informazioni oppure la trasmissione automatica degli stessi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.): la norma punisce l'abusiva acquisizione, in qualsiasi modo, dei mezzi o codici di accesso che consenta a soggetti non legittimati di inserirsi nel sistema informatico o telematico altrui, vanificando l'ostacolo costituito dalle misure di protezione. E' un reato comune di pericolo che richiede il deliberato fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno.

Diffusione ed installazione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.): la disposizione in esame mira a reprimere il comportamento di colui che diffonde uno dei cosiddetti "programmi virus" il cui effetto è quello di danneggiare od alterare l'hardware, il software o i dati e le informazioni contenuti in un sistema informatico o telematico, nonché l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del funzionamento di questi ultimi.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.): la norma intende tutelare sia la libertà di comunicare sia il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. Viene punita la condotta di chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa.

Sono previste aggravanti per il caso in cui il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; sia commesso da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.): la norma offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche. La condotta punita consiste nell'installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.): viene punito chiunque distrugga, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui, ovvero programmi, informazioni o dati altrui. Anche in questo caso il reato è aggravato dalle particolari modalità di commissione del fatto ovvero dalla particolare qualifica (operatore di sistema) dell'autore.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.): la disposizione appresta tutela penale riguardo ai medesimi fatti sanzionati dall'articolo precedente allorché l'attività delittuosa si diriga avverso informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se dal fatto deriva effettivamente il danneggiamento di informazioni, dati o programmi informatici, la pena è aumentata. Ulteriore circostanza aggravante è prevista se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.): la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.): la norma punisce più gravemente il fatto di cui all'art. 635 quater c.p. qualora sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (od anche di privati qualora ricorra il requisito della pubblica utilità) o a ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica e sostituzione dell'identità digitale (art. 640 ter comma 3 c.p.): la disposizione è tesa a rendere più efficace il contrasto al preoccupante fenomeno del cosiddetto "furto d'identità digitale", attraverso il quale vengono commesse frodi informatiche, talora con notevole nocumento economico per la vittima. La disposizione punisce la condotta di chi commetta furto o faccia indebito utilizzo dell'identità digitale altrui, in danno di uno o più soggetti. La particolare pericolosità che tali condotte determinano per la sicurezza dei commerci telematici e delle relative transazioni, ha indotto il legislatore a prevedere la procedibilità d'ufficio.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies): La ratio della norma è ravvisabile nella necessità di sottoporre a sanzione penale la condotta del certificatore di firma elettronica che agisce in violazione degli obblighi di legge, ma senza commettere atti di alterazione o di intervento abusivo sul sistema informatico o telematico e perciò sfugge all'ambito applicativo della fattispecie generale di frode informatica prevista dall'art. 640 ter c.p.

La condotta materiale del reato consiste nella violazione di uno qualunque dei numerosi obblighi previsti a carico del certificatore da una norma di legge ed in particolare dall'art. 32, co. 3, D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previsti e puniti dagli articoli da 476 a 493 del

codice penale. Per “documento informatico” s’intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti così come riportato dall’art. 1 lettera p) del D.Lgs. 82/05. La disposizione in esame si propone la tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia dell’integrità del documento informatico nella sua valenza probatoria.

(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – Aree di rischio)

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra citate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere i luoghi di lavoro relativi alle aree amministrativa ed educativa, forniti di terminali informatici anche collegati in rete, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’Ente, accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro, in cui sia previsto l’utilizzo di un terminale informatico.

Nell’ambito di dette aree sono ricomprese le attività:

- svolte tramite l’utilizzo dei Sistemi Informativi interni, compresi i servizi di posta elettronica e dell’accesso ad Internet;
- di gestione dei Sistemi Informativi al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione, l’evoluzione nonché la sicurezza informatica in funzione del progresso tecnologico;
- di gestione dei flussi informativi elettronici con la pubblica amministrazione;
- di gestione e protezione delle postazioni di lavoro e delle credenziali di accesso (password);
- di gestione degli accessi verso l’esterno;
- di gestione e protezione delle reti;
- di gestione degli *output* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione;
- di sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.);
- di verifica periodica di tutti i profili di autorizzazione e di accesso ai dati;
- di attivazione e verifica di un efficace sistema di backup dei dati;
- di distruzione di tutti i supporti rimovibili non più utilizzati;
- di adeguate procedure per il trattamento informatico dei dati personali sensibili;
- di un adeguato sistema di registrazione degli accessi dell’Amministratore di sistema effettuati su tutte le postazioni di lavoro dotate di dati personali comuni o sensibili.

(Delitti informatici e trattamento illecito dei dati – protocolli e destinatari)

Destinatari delle misure di prevenzione della commissione degli specifici reati in questione sono tutti coloro, dipendenti, amministratori e consulenti, che, per conto o in nome dell’Ente, abbiano accesso o gestiscano i sistemi informatici in questione.

L'obiettivo primario è dunque quello di garantire che i destinatari mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente.

Va in primo luogo segnalato che l'Ente ha già adottato il Documento Programmatico sulla Sicurezza (d'ora in poi D.P.S.) ai sensi del D.Lgs. 196/03, che qui si intende integralmente richiamato ed efficaci politiche di sicurezza informatica e misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.

In ogni caso, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che l'Ente si pone sono i seguenti:

- *riservatezza*: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati;
- *integrità*: garanzia che ogni dato sia quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia modificato esclusivamente in modo legittimo;
- *disponibilità*: garanzia di reperibilità di dati in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.

In particolare nell'espletamento delle attività considerate a rischio è fatto divieto ai destinatari di:

- alterare documenti informatici, pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e/o cancellare dati e/o informazioni o al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate.

Pertanto, i destinatari dovranno:

- utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio;
- non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza autorizzazione scritta;
- in caso di smarrimento o furto di apparecchiature informatiche contenenti dati personali o delle credenziali di accesso (password) avvisare immediatamente il Responsabile per la sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente che provvederà a presentare denuncia all'Autorità Giudiziaria preposta;
- evitare di trasferire all'esterno dell'Ente e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Ente stesso, se non per finalità strettamente

attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del Responsabile Privacy;

- evitare l'utilizzo di *password* di altro utente, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso;
- evitare l'utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- segnalare immediatamente all'Amministratore del Sistema Informatico utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature dell'Ente solo prodotti software ufficialmente acquisiti dall'Ente stesso;
- astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- non disattivare mai l'antivirus ed il firewall preimpostato dal sistema operativo nelle singole postazioni di lavoro;
- non forzare l'accesso a cartelle e/o files dedicate/i (il cui utilizzo è consentito, quindi, solo a predeterminate postazioni di lavoro);
- interpellare l'amministratore del sistema informatico per procedere alla forzatura delle cartelle dedicate: questi potrà procedere alla forzatura, e quindi allo sblocco, a favore di altri utenti solo se autorizzato dal Responsabile per la sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente.

(Delitti informatici – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Fermo che il D.P.S. adottato dall'Ente ai sensi del D.Lgs. 196/03 prevede taluni adempimenti idonei anche a prevenire la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale, ai fini della completa attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente paragrafo, l'Ente deve comunque adottare le seguenti procedure.

In relazione alle attività di gestione del database è necessario che:

- siano sempre identificati, tramite idonea documentazione, i soggetti ai quali è consentito l'accesso al *database*;
- sia custodita copia della predetta documentazione per l'intera durata delle credenziali di autenticazione concesse. La custodia dei documenti è affidata al Responsabile per la sicurezza dei sistemi informativi dell'Ente;

E', inoltre necessario che il Responsabile per la sicurezza dei sistemi informativi, unitamente all'Incaricato all'assistenza identificato nel D.P.S., all'atto dell'installazione e successivamente tramite cicliche rivalutazioni:

- accerti l'impossibilità per gli operatori di accedere ai dati archiviati per distruggerli, deteriorarli, cancellarli, sopprimerli o alterarli sotto ogni forma, in tutto o in parte;

- effettui un costante monitoraggio dell'integrità dei sistemi informatici, dei livelli ed autorizzazioni di accesso, del corretto trattamento delle *password* e delle credenziali di accesso al sistema informatico.

In ogni caso:

- è fatto divieto agli operatori cedere a terzi le proprie credenziali di autorizzazione;
- è fatto obbligo che le *password* di accesso alla rete interna ed alle diverse applicazioni siano custodite dagli operatori secondo criteri idonei ad impedirne una facile individuazione ed un uso improprio;
- è fatto obbligo che i livelli di autorizzazione all'accesso (alla rete aziendale e/o ad altri sistemi di proprietà di terzi) siano registrati su archivi informatici ai fini della loro tracciabilità nelle diverse aree a rischio.

In ordine al rilascio dei certificati e alle notificazioni l'Incaricato all'assistenza hardware e software dovrà comunque accertare l'impossibilità da parte degli operatori di modificare le informazioni oggetto di certificazione tramite un'opportuna organizzazione di profili operatore e regole di sistema che garantiscano l'impossibilità di alterare il dato inserito da altri o dallo stesso operatore.

(I delitti di criminalità organizzata)

L'art. 24 ter del D.Lgs. 231/01, prevede la responsabilità amministrativa dell'Ente anche per i delitti di criminalità organizzata commessi nel territorio dello Stato e privi del requisito della transnazionalità di seguito elencati:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.): la fattispecie di delitto in esame si realizza quando tre o più persone (reato plurisoggettivo) si associano allo scopo di commettere uno o più delitti.

L'art. 416 c.p. punisce coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione. L'associazione deve considerarsi illecita, e dunque punibile, anche qualora non siano stati concretamente commessi atti delittuosi (cd. reati scopo), ed è ugualmente punibile come reato autonomo anche ove tali delitti siano stati effettivamente realizzati. Controversa è la configurabilità di un concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso "esterno") da parte di soggetti "estranei" all'associazione criminosa.

Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416 bis c.p.): l'art. 416 bis c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone; sanziona altresì coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata la norma in esame prevede un aggravamento della pena.

Le pene sono altresì aumentate se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.): a delineare con maggior precisione la condotta punita dalla disposizione in esame, è intervenuta la Suprema Corte a Sezioni Unite che, con la pronuncia 33748/2005, ha stabilito che tale fattispecie di delitto si realizza nel caso paradigmatico del patto di scambio tra l'appoggio elettorale da parte dell'associazione e l'appoggio promesso a questa da parte del candidato, anche nei casi in cui non vi sia erogazione di denaro.

Elemento materiale del reato, pertanto, è l'esistenza di un vero e proprio contratto illecito tra potere mafioso e potere politico, avente per oggetto la promessa di voti da un lato, e l'erogazione di denaro od altri "favori" dall'altro.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.): la condotta tipica è quella di chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. E' reato comune il cui fatto tipico è da individuarsi nella privazione dell'altrui libertà personale e con il fine specifico di conseguire un ingiusto profitto che deve essere posto in relazione finalistica rispetto alla liberazione della vittima.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90): tale fattispecie si realizza nel caso in cui tre o più persone decidano di associarsi allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere o mettere in vendita, offrire, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope.

La norma, si pone in rapporto di specialità con l'associazione per delinquere designata dall'art. 416 c.p. essendo sostanzialmente analoga la relativa disciplina ma da essa differenziandosi per la delimitazione dei reati-scopo all'ambito dei soli delitti in materia di produzione e traffico di stupefacenti.

Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.): la tutela dell'ordine pubblico viene perseguita anche attraverso la repressione penale delle condotte di traffico ed uso illecito delle armi, specificamente perseguita dalle L. 895/67 e 110/75.

(I delitti di criminalità organizzata – Aree di rischio)

Tra gli specifici presidi di controllo è bene sin d'ora tenere conto che, al fine della prevenzione dei delitti con finalità associativa, il rischio maggiore è rappresentato dalla "controparte". In concreto, la principale attività di prevenzione per questa categoria di reati è rappresentata dalla verifica che la persona fisica o giuridica con la quale l'Ente intrattiene rapporti commerciali sia in possesso di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità.

Per tale ragione, l'attività di prevenzione deve essere incentrata nella verifica di adeguati requisiti di professionalità e di onorabilità dei vari soggetti con i quali entra in contatto in ragione della propria attività.

E' d'obbligo, pertanto, che l'Ente:

- selezioni le controparti con le quali intrattiene rapporti commerciali (fornitori, consulenti, collaboratori autonomi, professionisti, ecc.);
- proceda alla rendicontazione e alla fatturazione dell'attività in ottemperanza alle norme vigenti;
- proceda ad una adeguata selezione del personale;
- eviti rapporti con amministratori e dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari.

(I delitti di criminalità organizzata – protocolli e destinatari)

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai dipendenti e dagli organi sociali dell'Ente, nonché dai suoi consulenti e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi alle seguenti linee di condotta al fine di prevenire il verificarsi dei reati qui considerati.

(I delitti di criminalità organizzata – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Nell'espletamento delle operazioni relative alle citate attività a rischio tutti i destinatari sopra individuati devono in generale conoscere e rispettare:

- il Codice Etico;
- il sistema disciplinare di cui ai CCNL di rispettivo interesse e quello in proprio adottato dall'Ente;
- le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- il principio di separazione dei ruoli e responsabilità nelle settori in cui si svolge l'attività sociale;

- le procedure interne per l'individuazione, accreditamento e selezione di fornitori e collaboratori.

Si indicano, in ogni caso, qui di seguito i principi di condotta che tutti i destinatari sono tenuti a rispettare:

- la selezione delle controparti, siano essi collaboratori esterni o fornitori, deve essere svolta con particolare attenzione. In particolare, se del caso, la professionalità e l'onorabilità di tali soggetti devono essere valutate, ai fini della prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, anche attraverso specifiche indagini *ex ante* (in via esemplificativa: visure camerali; accertamenti presso organi amministrativi e giudiziari);

- deve essere garantita la trasparenza e la tracciabilità di eventuali accordi con altri soggetti giuridici per la realizzazione degli scopi sociali;

- in caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale, deve essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione ed ogni candidato deve preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti;

- ogni neo-dipendente deve aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali;

- deve essere verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- in caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno ovvero della ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se ritenuto necessario, anche mediante accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia;

- i contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi devono contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di conoscere e di obbligare a rispettare il Modello ed il Codice Etico dell'Ente e, in generale, la normativa di cui al Decreto 231/01;

- nei contratti con collaboratori esterni, professionisti, fornitori od aziende appaltatrici di servizi deve essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto 231/01 e del Modello e del codice etico dell'Ente.

E' fatto, in ogni caso, espresso divieto agli organi sociali dell'Ente, ed ai dipendenti in misura delle funzioni dagli stessi svolte, di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, o possano ipoteticamente integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti di criminalità organizzata sopra richiamati.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

Per la violazione delle suddette linee di condotta dovrà prevedersi anche la possibilità per l'Ente, in ragione della gravità oggettiva dei fatti, di dichiarare la decadenza dalla carica ovvero il licenziamento del dipendente, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno eventualmente arrecato.

I contratti tra Ente e consulenti (anche medici a libera professione), collaboratori e fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione del contratto medesimo, l'obbligo del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

(Falsità in monete, altri valori e segni – fattispecie)

L'art. 25 bis del d.lgs. 231/01 contempla la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui i soggetti ad essi riferibili commettano i seguenti reati:

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.): la norma punisce chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita, ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; ed infine chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.): la disposizione punisce chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo. Tale ipotesi di reato si configura: a) in caso di alterazione di monete genuine il cui valore sia scemato in qualsivoglia maniera; b) nell'ipotesi in cui chi, non essendo concorso nella contraffazione, introduca nello Stato o detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato; c) in caso di acquisto o ricezione, al fine della messa in circolazione, di monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato.

Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.): tale ipotesi di reato si configura allorquando chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o

alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Tale condotta criminosa consiste nell'introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto ovvero nella detenzione di monete genuine in qualsivoglia modo contraffatte o alterate, con il fine della messa in circolazione o della spendita.

Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera; mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.): la norma punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede. Il reato consiste nella spendita o nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate, ad opera di un soggetto che le ha ricevute in buona fede.

La fattispecie si caratterizza per il fatto di richiedere la buona fede (in sostanza, l'inconsapevolezza della falsità) al momento della ricezione delle monete falsificate, ed il dolo (cioè, coscienza e volontà consapevoli) al momento della spendita o della messa in circolazione.

Falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.).

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori bollo (art. 460 c.p.).

Il reato punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Tale ipotesi si concreta in un'attività meramente preparatoria alla contraffazione di valori di bollo e ha ad oggetto la contraffazione di carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero l'acquisto, la detenzione o l'alienazione di tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.): la norma penale punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.): la norma punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nella alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo. Tale condotta criminosa consiste nel semplice utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati, da parte di chi non è concorso nella contraffazione o alterazione.

(Falsità in monete, altri valori e segni – Aree di rischio)

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi il pericolo relativo alla commissione dei reati contro la fede pubblica appare solo astrattamente ipotizzabile.

L'unica area a rischio è quella amministrativa-contabile che concretamente comporta maneggio ed utilizzo di denaro ed altri valori equiparabili.

(Falsità in monete, altri valori e segni – protocolli e destinatari)

Tenuto conto delle ristrette aree di rischio, i destinatari sono individuabili solo in coloro che, per conto dell'Ente, debbano o possano maneggiare denaro, valori bollati o carte di pubblico credito.

Detti destinatari, in ogni caso, devono:

- astenersi da condotte tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- annotare i soggetti dai quali si ricevono somme contanti;
- in ipotesi di ricezione di monete o biglietti contraffatti, informare senza ritardo la segreteria amministrativa attraverso apposita nota, allegando le monete o i biglietti. La segreteria amministrativa a sua volta dovrà rilasciare apposita ricevuta ed informare immediatamente l'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ritiene di dover dettare specifiche linee di condotta, ritenendo sufficiente prevedere che chiunque riceva banconote per conto dell'Ente debba verificarne l'autenticità, eventualmente anche con appositi strumenti e che chiunque rilevi all'interno della struttura qualsivoglia condotta anche solo potenzialmente integrante i reati in esame ne faccia prontamente denuncia all'Organismo di Vigilanza.

(Delitti contro l'industria e il commercio – fattispecie)

L'articolo 25 bis del d.lgs. 231/01 contempla la responsabilità amministrativa degli enti anche per le fattispecie di reato di seguito indicate:

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.): la condotta punita è quella di chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi di prodotti industriali ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti ovvero contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali ovvero, pur non avendo concorso nell'alterazione o contraffazione, ne faccia uso.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.): la disposizione punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui all'art. 473 c.p. ed al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi od altri segni distintivi contraffatti od alterati. E' altresì punito chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione detti prodotti.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.): tale reato si configura allorquando un soggetto adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.): la norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Costituisce aggravante con aumento della pena l'ipotesi di concorrenza riguardante un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.): costituisce fonte di tale responsabilità penale l'aver cagionato un nocimento all'industria nazionale, avendo messo in vendita o, comunque, in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.): tale norma prevede la punibilità del soggetto che, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.): per tale norma è un comportamento delittuoso il porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.): costituisce fonte di tale responsabilità penale il porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.): la norma in esame sanziona penalmente il comportamento di chi, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. E' ritenuto penalmente rilevante anche il comportamento di chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni fabbricati o adoperati industrialmente o realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (articolo 517quater c.p.): la norma punisce chiunque contraffà o comunque

altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché colui che, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

(Delitti contro l'industria e il commercio – Aree di rischio)

Nonostante le fattispecie appena analizzate non appaiono riconducibili direttamente alle aree di attività dell'Ente, si ritiene comunque opportuno presidiare il rischio di commissione dei reati in esame nell'ambito delle funzioni legate alla contrattazione con fornitori di beni e servizi ed in particolare all'attività di approvvigionamento di beni e servizi che potrebbero essere stati prodotti in violazione delle norme in materia di tutela della proprietà industriale (es. marchi, brevetti, disegni etc.) ovvero contraffatti o privi delle qualità dichiarate (in particolare cibi e bevande, materiale cancelleria per le scuole gestite etc.).

(Delitti contro l'industria e il commercio – linee di condotta)

Ai fini sopra enucleati deve farsi divieto agli esponenti dell'Ente e ai collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame e quelli che anche solo potenzialmente potrebbero diventarlo;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività sociali;
- porre in essere qualsiasi comportamento che non sia improntato a correttezza e lealtà, e che sia, anche indirettamente, volto ad ottenere risultati utili all'Ente cagionando danni a terzi;
- acquistare e cedere a terzi ed a qualsiasi titolo beni contraffatti o privi delle qualità dichiarate e, comunque, senza aver eseguito le opportune verifiche in merito;
- acquistare ed utilizzare beni per i quali è falsa o anche solo incerta la proprietà intellettuale;

Nei contratti con collaboratori e fornitori devono includersi opportune clausole contrattuali che:

- vietino al fornitore di beni di contraffare brevetti, modelli e disegni o fornire beni contraffatti e/o di provenienza illecita;
- contengano una dichiarazione con la quale il fornitore garantisce di aver pieno, libero e incondizionato diritto di produrre e/o vendere i beni oggetto della fornitura senza incorrere in violazioni di diritti di terzi, inclusi diritti di marchio, diritti di brevetto per invenzioni industriali, per modelli di utilità e per modelli e disegni ornamentali, e in generale diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali;

- prevedano una manleva per l'Ente da qualsiasi responsabilità o pretesa di terzi in ordine allo sfruttamento e alla eventuale lesione dei diritti di brevetto per invenzioni industriali o modelli utilizzati dal fornitore.

(Reati societari – fattispecie)

L'art. 25-ter del d.lgs. 231/2001 richiama i cc.dd. reati societari, vale a dire:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.). Le citate ipotesi di reato prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

Impedito Controllo (art. 2625 c.c.). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali. Il reato è aggravato se la condotta ha cagionato un danno ai soci (ulteriore aggravante si applica se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante).

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.). Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che procedono, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Non sono punibili i soci beneficiari, salvo ipotesi di concorso eventuale.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.). Anche in questo caso, autori del reato sono gli amministratori che (salvo il fatto non costituisca più grave reato) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Vale quanto si è scritto sopra per il concorso eventuale di soci.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.). Anche in questo caso, autori del reato sono gli amministratori che – fuori dai casi consentiti dalla legge – acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.). Commettono il reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.). L'articolo in esame sanziona la condotta dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza) che ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.). Il fatto è punito quando da esso derivi danno alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.). Commettono il reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.). Autori del reato sono i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 bis e ter cod. civ.). La norma, recentemente modificata ed introdotta, agli effetti del D. Lgs. 38/2017 e del D. Lgs. 231/01, con L. 06.11.12, n. 190, punisce la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena è inferiore se il reato è commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle figure sopra indicate. E' punito anche il soggetto che effettua la dazione illecita.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.). Il reato può essere commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.). Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.). Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

(Reati societari – aree di rischio)

Si può escludere il rischio di commissione di tutte le condotte che presuppongono l'assetto societario dell'ente e, a maggior ragione, la quotazione in borsa. Fatta tale premessa, al fine di evitare condotte anche solo potenzialmente delittuose, si ritiene possano considerarsi (sia pur astrattamente) a rischio le seguenti aree:

- redazione e tenuta della contabilità;
- predisposizione di comunicazioni riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- predisposizione e divulgazione, verso l'esterno, di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto) relativi comunque all'Ente;
- gestione dei rapporti con i revisori;
- compimento di operazioni di significativo rilievo.

(Reati societari – destinatari e protocolli)

Tenuto conto che i reati in esame presuppongono soggetti attivi quali gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori ma anche meri dipendenti, nonché da consulenti e collaboratori, è opportuno che ciascuno di detti soggetti nello svolgimento delle specifiche attività ricadenti nelle aree a rischio si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla legge, dal Codice Etico ed in generale dai protocolli adottati dall'Ente.

Per tale ragione, ai consulenti e ai collaboratori deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice il cui rispetto dovrà costituire obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti i destinatari del modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati in esame ovvero da comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

E' quindi fatto divieto ai destinatari di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione dell'Ente da parte dei suoi organi.

Per contro, è fatto obbligo ai destinatari di:

- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'Ente al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti dell'Ente una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;

l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;

- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo deve essere costituito, nelle sue linee generali, secondo i principi di seguito descritti:

- *tracciabilità delle operazioni/atti*: ogni operazione di un fatto gestionale sensibile e/o rilevante deve essere documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione);

- *separazione delle funzioni*: all'interno del processo aziendale, funzioni separate devono decidere un'operazione, autorizzarla, eseguirla operativamente, registrarla e controllarla;

- *evidenza formale dei controlli*: i controlli gerarchici di un processo o di una procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, cosicché si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare;

- *formalizzazione ed archiviazione dei documenti rilevanti*: i controlli debbono adeguatamente essere formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni devono ritenersi applicabili, per analogia, anche altri documenti registrati su supporto elettronico.

(Reati societari – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Ogni operazione di natura contabile dovrà trovare fondamento e/o giustificazione documentale (cartacea, da custodirsi in appositi schedari e/o informatica salvata su idoneo supporto) ad es. contratti, fatture, ordini ecc.

Per effettuare qualsivoglia pagamento (anche a mezzo di home-banking), il dipendente dovrà essere autorizzato con delega scritta del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, coadiuvato dal personale amministrativo-contabile e dai professionisti, anche esterni (es. commercialista) è tenuto a:

- curare che la documentazione contabile idonea alla redazione del bilancio di esercizio venga predisposta e diffusa secondo veridicità e correttezza;

- curare che la procedura aziendale garantisca il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli articoli 2423, 2423 *bis* e 2423 *ter* c.c. e il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;

- trasmettere i dati all'ufficio responsabile in modo che resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti l'Ente, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, al CdA ed a ciascun amministratore/procuratore/delegato di attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dai principi generali di cui sopra. Nel compimento di operazioni di significativo rilievo l'Ente dovrà attenersi ai principi di veridicità e correttezza secondo quanto disposto nel presente Modello e nel Codice Etico.

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico – fattispecie)

L'art. 25-quater del d.lgs. 231/2001 richiama i seguenti articoli del Codice Penale:

Associazioni sovversive (art. 270 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.). Il reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. È altresì punibile chiunque partecipi alle associazioni di cui sopra.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis c.p.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270- bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche

nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.). Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona. Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.). E' il reato di coloro che, per finalità di terrorismo, compia atti in danno di beni altrui mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, per tali intendendosi le armi ovvero i materiali idonei a provocare rilevanti danni materiali.

Attentato contro la Costituzione dello Stato (art. 283 c.p.). La norma punisce chiunque, con atti violenti commette fatti diretti a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di governo.

Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.). Il reato punisce la condotta di chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato: l'insurrezione si considera armata anche se le armi sono tenute in un luogo di deposito, comunque nella disponibilità dei soggetti attivi del reato.

Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.). Il reato si configura nelle condotte di chi, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette fatti diretti a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso.

Guerra civile (art. 286 c.p.). Il reato è commesso da chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato.

Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali (art. 289 c.p.). Il reato è commesso da chiunque commette atti violenti diretti ad impedire, anche parzialmente e temporaneamente, l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge al

Presidente della Repubblica od al Governo, ovvero ad ostacolare l'esercizio delle funzioni proprie delle assemblee legislative, di quelle regionali o della Corte Costituzionale.

Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato dalla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

Istigazione a commettere uno dei delitti preveduti dai capi I e II (art. 302 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nei capi I e II del titolo I, libro II, del Codice penale dedicati ai delitti contro la personalità rispettivamente internazionale o interna dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione.

Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.). Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 c.p.).

Banda armata: formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.). Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (a) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del c.p., ovvero (b) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 c.p.

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal Codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del D.Lgs. 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal Codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

L'art. 25-quater del decreto richiama l'art. 2 della convenzione di New York del 9 dicembre 1999 secondo il quale commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere: (a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero (b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Commette altresì reato chiunque: (a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra; (b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra; (c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune.

Tale contributo deve essere intenzionale e: (i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato sopra descritto; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato sopra descritto. Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

(Aree di rischio)

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi il pericolo relativo alla commissione dei reati di terrorismo appare solo astrattamente ipotizzabile, sia in relazione alla particolare struttura dell'Ente, sia alla tipologia di attività sociale svolta. Non si rinvencono, pertanto, aree di attività concretamente a rischio di commissione dei predetti reati.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - fattispecie)

L'art. 25 quater.1 del d.lgs. 231/2001 richiama il reato previsto dall'art. 583 bis del codice penale, che tutela la inviolabilità fisica e la salute della donna in genere e delle minori in particolare. La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una

mutilazione degli organi genitali femminili. Trattasi di reato comune, dunque soggetto attivo del reato può essere chiunque.

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili - Aree di rischio)

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi il pericolo relativo alla commissione dei reati in parola appare solo astrattamente ipotizzabile, sia in relazione alla particolare struttura dell'Ente, sia alla tipologia di attività sociale svolta. Non si rinvencono, pertanto, aree di attività concretamente a rischio di commissione dei predetti reati.

(Delitti contro la personalità individuale - fattispecie)

L'art. 25 quinquies del d.lgs. 231/2001 contempla l'illecito amministrativo dell'Ente nell'ipotesi di commissione dei seguenti reati:

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque induca alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisca o sfrutti la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizzi esibizioni pornografiche o produca materiale pornografico ovvero induca i minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni pornografiche; è altresì punito chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui sopra. La fattispecie punisce anche chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi, diffonda o pubblicizzi il materiale pornografico di cui sopra, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, ovvero chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, consapevolmente offra o ceda ad altri, anche a

titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600-ter c.p., consapevolmente si procuri o detenga materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Il reato si consuma anche in caso di pornografia virtuale.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque commetta tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induca mediante inganno o la costringa mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601 c.p., acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 c.p.

Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.). Tale ipotesi di reato punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600 quater co.1, 600 quinquies, 609 bis 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinge o minacce poste in essere anche attraverso l'utilizzo della rete internet o di altre reti e/o mezzi di comunicazione.

(Delitti contro la personalità individuale – Aree di rischio)

Per tutte le fattispecie incriminatrici sopra analizzate, si conclude che l'analisi effettuata sulle attività e la struttura dell'Ente porta a ritenere solo astrattamente ipotizzabile la commissione dei reati.

Le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente parte speciale, quelle di gestione di attività operative in collaborazione con soggetti terzi e la conclusione di contratti con imprese che non abbiano già una relazione d'affari con l'Ente.

(Delitti contro la personalità individuale – destinatari)

Per quanto attiene ai reati sopra considerati, va tenuto presente che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra considerate, le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

(Delitti contro la personalità – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Nell'espletamento di tutte le attività proprie dell'Ente, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alle rispettive competenze ed aree di attività, le regole ed i principi contenuti nel codice etico, nelle procedure informative per l'assunzione e la gestione del personale, i CCNL in vigore per i dipendenti.

Ovviamente, a tutti coloro che svolgono funzioni di direzione o vigilanza sul personale è vietato esercitare violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di necessità nei confronti dei dipendenti, al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

E', altresì, vietata, ad ogni singolo destinatario:

- l'offerta di qualsivoglia utilità a chiunque abbia l'autorità su un sottoposto al fine di ridurlo in uno stato di assoggettamento o di schiavitù;
- l'esercizio di violenza, minaccia, abuso di autorità o inganno nei confronti degli alunni al fine di determinarne lo sfruttamento in qualunque sua forma.

Il controllo sul rispetto della suddetta prescrizione è affidato alla Presidenza delle scuole gestite dall'Opera.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del presente modello e del codice etico, il cui rispetto deve costituire obbligo contrattuale.

Nei contratti con i collaboratori esterni, deve essere contenuta apposita clausola risolutiva che regoli le conseguenze della violazione.

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio è, in ogni caso, vietato ai destinatari:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell'articolo 25-quinquies del decreto in parola;

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- utilizzare anche occasionalmente l'Ente allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui alla presente parte speciale.

In ogni caso di assunzione, anche temporanea, di personale docente o non docente, ovvero in caso di stipula di contratti di qualsivoglia forma di collaborazione a titolo oneroso e/o gratuito, che comportino contatti diretti e regolari con minori, è fatto obbligo all'Ente di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale per le finalità e secondo quanto disposto dall'art. 25 bis del d.p.r. n. 313 del 14 novembre 2002 n. 313, introdotto dall'art. 2 del D.Lgs. 4.3.14 n. 39.

(Abusi di mercato - fattispecie)

L'art. 25-sexies del d.lgs. 231/2001 richiama le seguenti fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate nel nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del D.Lgs. 58/98 "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria*" (cd. TUF):

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF). Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque, essendo entrato (direttamente) in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio cui è preposto (a prescindere dalla circostanza che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione "comunicata"); c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Manipolazione del mercato (art. 185 TUF). Tale ipotesi di reato si configura a carico di chiunque diffonde notizie false (c.d. aggio tagging informativo) o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. aggio tagging operativo).

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF). Tale ipotesi di illecito amministrativo si differenzia rispetto alla corrispondente fattispecie delittuosa in quanto non viene richiesto, in capo al soggetto attivo, l'elemento soggettivo del dolo. Inoltre, i divieti sanciti dall'art. 187-bis TUF (che ricalcano le condotte di cui all'art. 184 TUF) trovano applicazione non solo nei confronti dei c.d. insider primari e dei criminal insider (al pari della disciplina penalistica), ma anche nei confronti di tutti quei soggetti che entrando in possesso di una informazione,

conoscevano o potevano conoscere in base all'ordinaria diligenza, il carattere privilegiato delle informazioni stesse (insider secondario). Ai fini dell'applicazione della normativa il semplice tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione di mercato (art. 187-ter TUF). Per quanto concerne, invece, la manipolazione del mercato la definizione data per l'illecito amministrativo risulta più dettagliata rispetto a quella fornita per l'illecito penale in quanto ricomprende come fattispecie, non tassative: a) le operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari; b) le operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale; c) le operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente; d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari. Per gli illeciti di cui alle lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di aver agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato. La disciplina dell'insider trading è correlata alla nozione di informazione privilegiata che, ai sensi dell'art. 181 TUF, è l'informazione che sia: di carattere preciso, non ancora resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari.

(Abusi di mercato - Aree di rischio)

In relazione all'attività svolta dall'Ente e dall'analisi preliminare dei rischi il pericolo relativo alla commissione dei reati in parola appare solo astrattamente ipotizzabile, sia in relazione alla particolare struttura dell'Ente, sia alla tipologia di attività sociale svolta. Non si rinvencono, pertanto, aree di attività concretamente a rischio di commissione dei predetti reati.

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro - fattispecie)

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica", la quale richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le fattispecie contemplate sono le seguenti:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.). Il reato si configura ogni qualvolta la morte di un soggetto sia cagionata per colpa.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma c.p.) Il reato si configura ogni qualvolta le lesioni gravi (se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni ovvero se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo), o gravissime (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso), siano cagionate ad un soggetto per colpa, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c.

L'articolo 2087 del codice civile espressamente dispone: *“L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”*.

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – Aree di rischio)

In relazione ai reati ed alle condotte criminose sopra esplicitate, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo. Fatta tale premessa, occorre dare atto che l'Ente ha già predisposto in ottemperanza al d.lgs. 81/2008 uno specifico Documento di Valutazione del Rischio.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, nonché l'analisi delle possibili modalità attuative, non può che farsi riferimento alla valutazione già effettuata dall'Ente sulla scorta della legislazione vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. del d.lgs. 81/08, in ragione della quale l'Ente ha già provveduto ad adeguare il proprio sistema di tutela di sicurezza dei lavoratori alla normativa più recente.

Il documento di valutazione di rischi sopra richiamato, in questa sede, dunque, non può che essere richiamato integralmente.

In aderenza ad esso, per quanto riguarda l'attività e la sede/uffici dell'Ente possono, dunque, a titolo esemplificativo, essere individuate le seguenti occasioni di rischio:

- infortuni di vario tipo;
- impatti fisico-traumatici (inciampi, cadute, tagli, abrasioni, ecc.) di diversa natura connessi alle caratteristiche inerenti l'ambiente di lavoro;

- infortuni in itinere, avvenuti nei trasferimenti casa-lavoro e viceversa;
- esposizione ad agenti fisici interagenti quali: microclima (climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura, umidità relativa, calore radiante, condizionamento); illuminazione (livelli di illuminazione ambientale e delle postazioni di lavoro);
- rischio elettrico;
- incendio;
- attività eventuale di manutenzione e movimentazione di mobili, suppellettili, attrezzature ed arredi;
- attività lavorative con utilizzo di videotermini.

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro – destinatari e protocolli)

Obiettivo principale è che i destinatari, individuabili nei singoli dipendenti, amministratori fornitori e consulenti dell'Ente, si attengano a precise regole di condotta al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre alle regole di cui al presente modello, i destinatari sono tenuti, in generale, a rispettare tutte le regole ed i principi contenuti nei seguenti documenti, per le parti di proprio interesse:

- organigramma aziendale;
- norme vigenti in Italia in materia di sicurezza e lavoro;
- C.C.N.L.;
- documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) redatto ex D.Lgs. 81/08;
- procedure ed istruzioni operative adottate dall'Ente in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ad es.: valutazione dei rischi per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute, gestione della sicurezza del lavoro e della salute, D.P.I., codice etico).

Ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, che entrino in contatto con l'Ente deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico da parte della società, la cui conoscenza e il cui rispetto dovrà costituire specifico obbligo contrattuale.

In ogni caso l'Ente dovrà adottare ogni altra regola di perizia, prudenza e diligenza elaborata dalla tecnica e dall'esperienza in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In ragione di quanto sopra, ai destinatari è fatto espresso divieto di porre in essere, promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Conseguentemente ogni violazione inerente la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dovrà essere oggetto di valutazione ed eventuale sanzione da parte della società, a prescindere da qualsiasi rilevanza penale dei comportamenti suddetti.

Tutti i destinatari del presente modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla società, le seguenti regole:

- prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute sul luogo di lavoro;
- implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
- valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
- osservare le disposizioni impartite dall'Ente ai fini della protezione collettiva e individuale;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente al preposto il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza ovvero l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- segnalare immediatamente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le proprie capacità e competenze.

Nell'ambito della propria organizzazione, peraltro, l'Ente ha appaltato taluni servizi a società esterne (es. servizio di preparazione pasti, pulizia, etc.). Al riguardo si fa presente che l'art. 26 del D.Lgs. 81/08 prevede specifici adempimenti al fine di maggiormente garantire la salute e sicurezza sul lavoro.

In ragione di ciò l'Ente, dovrà:

- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto (attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, DURC, ovvero accertando la regolarità dell'iscrizione agli albi professionali di appartenenza);
- nei contratti con i collaboratori esterni dovrà essere contenuta un'apposita dichiarazione dei medesimi, con cui essi affermano di essere a conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001, oltre che delle sue implicazioni;
- mettere a disposizione degli appaltatori informazioni dettagliate circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e in merito alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto.

Nei relativi contratti, in ogni caso, dovranno essere specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. L'informazione che l'Ente riserva ai destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito alle conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Tutta la documentazione relativa alle attività di informazione, formazione ed addestramento verrà conservata a cura dell'R.S.P.P. e messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza in caso di richiesta.

L'Ente assicura che le procedure aziendali saranno costantemente monitorate ed assicura, altresì, una revisione ed un riesame delle stesse in particolare laddove si verifichi un incidente o un'emergenza, tenendo conto tra l'altro delle segnalazioni ricevute dai lavoratori nell'attuazione dei flussi informativi precedentemente indicati.

Ferme le prescrizioni di cui sopra, all'atto dell'assunzione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, sarà tenuto a fornire per iscritto a ciascun lavoratore un'adeguata informazione sui rischi sulla salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'Opera, nonché sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il datore di lavoro sarà tenuto a fornire al responsabile del servizio di prevenzione e protezione e al medico competente le informazioni concernenti la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive.

Il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, sarà, peraltro, tenuto a garantire che i lavoratori e il loro rappresentante per la sicurezza abbiano una sufficiente e adeguata formazione finalizzata all'acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e all'identificazione, riduzione e gestione dei rischi. In particolare, la formazione e l'eventuale addestramento dovrà tener conto delle specificità afferenti le mansioni, i danni e le conseguenti misure di prevenzione. La predetta formazione dovrà essere periodicamente aggiornata in ragione dell'evoluzione dei rischi individuati e dell'insorgenza di nuovi rischi, e in ogni caso in ragione di eventuali modifiche normative. In merito all'organizzazione della formazione il datore di lavoro, o altro soggetto a ciò delegato, dovrà consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L'espletamento dell'attività di formazione dovrà sempre essere documentato in forma scritta trasmessa all'Organismo di vigilanza.

In ordine ai fattori di rischio per la salute, l'Ente sarà tenuto a garantire il rispetto della normativa in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, attraverso il rigoroso rispetto del Documento di Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza già adottato in ottemperanza al d.lgs. 81/2001.

In ogni caso è fatto obbligo a tutti i lavoratori di osservare le norme vigenti nonché le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione. Anche il medico competente sarà tenuto a osservare gli obblighi previsti a suo carico dal d.lgs. n. 81/2008. Tutti coloro che in base al Documento di Valutazione dei Rischi entrino o possano entrare in contatto con agenti chimici, fisici o biologici sui luoghi di lavoro saranno tenuti ad adottare i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale forniti dal datore di

lavoro, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.

(Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – fattispecie)

L'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 richiama i seguenti reati:

Ricettazione (art. 648 c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

(Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – Aree di rischio)

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio di commissione delle fattispecie delittuose in commento sono quelle rientranti nell'area amministrativa/contabile ed in particolare:

- *acquisto di beni e servizi*: in particolare le attività di selezione dei fornitori, di verifica della prestazione/beni acquistati e di emissione degli ordini di acquisto;
- *pagamenti ed incassi*: in particolare la gestione degli incassi e dei pagamenti (compresi pagamenti correlati al personale non dipendente), la verifica della regolarità dei pagamenti, della liquidazione delle fatture, il monitoraggio delle fatture da ricevere ed in scadenza;
- *gestione fatturazione*: in particolare l'emissione, la contabilizzazione e l'archiviazione delle fatture attive e delle note di credito, i controlli sulla regolarità delle fatture e sulle anagrafiche clienti.

(Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – destinatari e protocolli)

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i dipendenti e gli amministratori, in via diretta, nonché i consulenti ed i collaboratori, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- astenersi da condotte tali da integrare le fattispecie previste dai reati in esame e astenersi da condotte che, sebbene tali da non costituire reato, possano potenzialmente diventarlo;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (persone fisiche o giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità o che siano incorsi nelle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001;
- utilizzare strumenti di pagamento tracciabili e non accettare pagamenti in contanti eccedenti il limite di legge o in natura;
- assicurare il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere precisamente verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- garantire il controllo formale e sostanziale con riferimento ai flussi finanziari interni;
- rispettare requisiti minimi di prudenza nella selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire o di cui si vuole servire.

(Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

Nell'acquisto di beni e servizi è opportuno:

- definire i criteri qualitativi e quantitativi di selezione dei fornitori;
- verificare l'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e, per quanto possibile, avvalersi delle prestazioni di fornitori abituali;
- predisporre ed aggiornare, di volta in volta, una lista dei fornitori per tipologia di acquisto;
- monitorare periodicamente le prestazioni ed i requisiti dei fornitori inseriti nelle predette liste;
- verificare la corrispondenza quantitativa e qualitativa tra quanto riportato dal documento di trasporto e quanto definito nei singoli ordini di acquisto;
- predisporre controlli contabili tra le somme pagate a fronte della merce ordinata e poi ricevuta e controlli di magazzino tra la merce ordinata e la merce acquisita in magazzino;
- predisporre, ove necessario, controlli specifici per gli acquisti di sostanze sottoposte a regolamentazione sanitaria e verificare la regolare tenuta del registro;

in caso di acquisto di beni o richiesta di prestazioni di consistente valore economico, richiedere più preventivi e, determinato il fornitore, custodire i preventivi esclusi in apposito registro.

Nei *pagamenti ed incassi* è opportuno:

- effettuare controlli, formali e sostanziali, dei flussi finanziari in entrata. Tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
- non accettare denaro contante per importi complessivamente superiori al limite di legge;
- prevedere che i rapporti con i vari istituti di credito vengano intrattenuti unicamente dal legale rappresentante dell'Ente ovvero da soggetto espressamente delegato;
- effettuare verifiche periodiche dei pagamenti e degli incassi;
- procedere all'aggiornamento dei dati dei fornitori sulla base della documentazione richiesta periodicamente ai fornitori stessi.

Nella *gestione della fatturazione* è opportuno rispettare tutte le procedure aziendali già in essere.

(Violazione del diritto di autore - fattispecie)

L'art. 25 nonies del d.lgs. 231/2001 richiama le fattispecie di reato contemplate nei seguenti articoli di legge:

Art. 171 L. 22.04.1941, n. 633. La norma punisce chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

Art. 171 bis L. 22.04.1941, n. 633. La norma punisce chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Parimenti è punita la predisposizione di mezzi tesi a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Il secondo comma dell'articolo in esame sancisce la condotta di chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171 ter L. 22.04.1941, n. 633. La norma punisce chi: - abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; chi abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico- musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); chi detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; chi introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; chi fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; chi abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per

radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Ai sensi del medesimo articolo è punito anche chi riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; chi promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

Art. 171 septies L. 22.04.1941, n. 633. La norma punisce: i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi e chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della legge a tutela del diritto d'autore.

Art. 171 octies L. 22.04.1941, n. 633. La norma punisce chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

(Violazione del diritto di autore - fattispecie)

L'attività svolta dall'Ente, anche attraverso l'attività delle scuole gestite, rende potenzialmente commissibili i reti in esame, in particolare nelle seguenti aree di attività:

- utilizzo di software (es. utilizzo di software contraffatto o duplicato senza regolare licenza);
- utilizzo di prodotti audio/video (es. contraffatti o duplicati senza regolare licenza).

(Violazione del diritto di autore – destinatari e protocolli)

L'Obiettivo è che tutti i destinatari, a qualsiasi livello coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di reati in esame.

In particolare, tutti coloro che, dipendenti o consulenti o collaboratori, hanno accesso al sistema informatico dell'Ente e l'amministratore del sistema informatico devono conoscere e rispettare le condizioni di licenza dei software in uso, atteso che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del presente modello e del codice etico il cui rispetto deve assurgere a specifico obbligo contrattuale.

Nell'espletamento delle citate attività a rischio, e di tutte le attività in generale, i dipendenti e gli organi dell'Ente, nonché i consulenti e i partner dovranno rispettare:

- il codice etico dell'Ente nonché le linee di condotta della stessa nelle relazioni economico-commerciali;
- le leggi vigenti, nonché i principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- il documento programmatico della sicurezza redatto ai sensi del d.lgs. 196/2003.

I medesimi destinatari dovranno, altresì, attenersi ai seguenti criteri procedurali:

- la gestione delle licenze e delle autorizzazioni di accesso ai sistemi dovrà essere svolta con particolare attenzione e in modo centralizzato dall'amministratore del sistema informatico;
- la configurazione dei personal computer e dei server di proprietà dovrà essere svolta esclusivamente dall'amministratore del sistema informatico;
- ogni intervento della società appaltatrice della manutenzione del sistema informatico dovrà essere debitamente documentato e deve avvenire nel rispetto delle norme imposte dal d. lgs. 196/03;
- i contratti con collaboratori esterni e fornitori dovranno contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa dettata dal d.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del presente modello;
- nei contratti con collaboratori esterni e fornitori dovrà essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme del d.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del presente modello;

(Violazione del diritto di autore – linee di condotta per la prevenzione dei reati)

E' fatto divieto sia agli esponenti aziendali, sia ai collaboratori esterni, mediante riproduzione del divieto in specifiche clausole contrattuali, di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato considerate dagli articoli in esame nella presente parte speciale o anche solo porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarli;
- porre in essere comportamenti fraudolenti nell'esercizio delle attività istituzionali;
- fare uso illecito e abusivo di materiale tutelato da altrui diritto di autore;
- installare autonomamente sul pc in dotazione per uso aziendale software non espressamente autorizzati per iscritto dall'amministratore del sistema informatico;
- installare software non accompagnati da regolare licenza del produttore;
- installare un numero di copie di software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d'uso del software medesimo;

- duplicare e riprodurre i software in uso;
- utilizzare software “scaricati” da internet, per i quali non si dispone di valida licenza ove richiesta;
- utilizzare presso la struttura personal computer con software preinstallato non originale;
- utilizzare software ricevuti da terzi tramite sistemi *peer to peer*.

Tutti i dipendenti o consulenti o collaboratori autorizzati all’accesso al sistema informatico dell’Ente, dovranno:

- conoscere le condizioni di licenza, i diritti ed i limiti di utilizzo del software in uso presso l’Ente;
- accedere ed utilizzare banche dati pubbliche nel rispetto delle condizioni di utilizzo che accompagnano le stesse.

*(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria – fattispecie)*

L’art. 25 decies del d.lgs. 231/2001 individua la responsabilità amministrativa dell’Ente nel caso di commissione, a suo vantaggio o interesse, del reato previsto dall’art. 377 bis c.p. “*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria*” che punisce chiunque, con violenza o minaccia ovvero con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderne di mendaci, la persona chiamata a rendere all’A.G. dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale e che abbia la facoltà di non rispondere.

La norma tutela il regolare funzionamento della giustizia da ogni condotta che ne possa intralciare od inquinare il cammino, ostacolando l’esercizio dell’attività giudiziaria.

*(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità
Giudiziaria – Aree di rischio – destinatari – protocolli e linee di condotta)*

Potenzialmente ogni soggetto legato all’Ente da un rapporto organico od occasionale può commettere il reato in esame. Quindi tanto i soggetti posti in posizione apicale, tanto i dipendenti, i collaboratori, anche occasionali, i dipendenti di cooperative che ottengano appalti di servizi, i consulenti ed in genere tutti coloro che operano nell’interesse dell’Ente possono, con le loro condotte, coinvolgerne la responsabilità amministrativa.

Tutti questi soggetti destinatari, pertanto, dovranno, dovranno in linea generale:

- astenersi da condotte tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- astenersi da comportamenti che, sebbene tali da non costituire il reato sopra considerato, possano potenzialmente diventarlo;

- evitare qualsiasi situazione di conflitto di interessi con l'Ente in relazione a quanto previsto dalle predette ipotesi di reato;
- informare preventivamente gli organi sovraordinati ovvero l'Organismo di Vigilanza allorché siano ravvisabili comprovate ed oggettive situazioni che possano condurre alla commissione del reato previsto dall'art. 377 bis c.p.;
- in ogni caso comunicare l'Organismo di Vigilanza l'eventuale pendenza di procedimenti giudiziari in sede penale o civile.

Coloro che, legati ad un rapporto organico con l'Ente (siano essi soggetti in posizione apicale o dipendenti o collaboratori anche occasionali), tengano una condotta, anche tentata, di induzione ovvero accettino di non rendere dichiarazioni o di renderne di mendaci, dovranno essere sottoposti a procedimento disciplinare interno potendo incorrere, a seconda della gravità oggettiva dei fatti, nelle sanzioni previste dal Sistema sanzionatorio e disciplinare previsto dal presente Modello, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno arrecato.

I contratti tra l'Ente e i consulenti e i fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione del contratto medesimo, l'obbligo del rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e nel presente Modello.

(Reati ambientali – fattispecie)

L'art. 25-undecies del d.lgs. 231/2001 richiama i seguenti reati ambientali:

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” (art. 727 bis c.p.).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto” (art. 733 bis c.p.).

Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “*Norme in materia ambientale*” del quale vengono richiamati i seguenti articoli:

Attività connessa connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 comma 3, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa al superamento dei valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali (art. 137 comma 5, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa allo scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi od aeromobili (art. 137 comma 13, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o dopo la sospensione o la revoca dell'autorizzazione (art. 137 comma 2, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa alla mancata osservazione dei divieti di scarichi sul suolo di cui all'art 103 e scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee di cui all'art 104 (art. 137 comma 11, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti non pericolosi o pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256 comma 1, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa al deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione (art. 256 comma 6, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa alla realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata o destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256 comma 3, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa alla miscelazione dei rifiuti (art. 256 comma 5, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257 comma 1, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa all'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee causato da sostanze pericolose (art. 257 comma 2, d.lgs. 152/2006);

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari durante il trasporto dei rifiuti (art. 258 comma 4, d.lgs. 152/2006);

Attività connessa al traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1, d.lgs. 152/2006);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1, d.lgs. 152/2006);

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 260 comma 2, d.lgs. 152/2006);

Esercizio di un impianto o di una attività con violazione dei valori limite di emissione o di prescrizioni stabilite da autorizzazioni, che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 comma 5, d.lgs. 152/2006);

L. 150/1992, artt. 1 e 2. Con dette norme è punito il trasporto, transito, importazione, esportazione o riesportazione di esemplari, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi, di animali e vegetali in via di estinzione, ovvero omissione di prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, ovvero, utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni normative di riferimento, l'utilizzo per scopi di lucro, l'acquisto, la vendita, l'esposizione o la detenzione per la vendita o per fini commerciali, l'offerta in vendita o comunque la cessione di esemplari senza la prescritta documentazione nonché il commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni;

L. 150/1992, art. 6. La norma punisce la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica;

L. 150/1992, art. 3 bis. La norma punisce la falsificazione o l'alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato e l'uso di certificati o licenze falsi o alterati con riferimento alle fattispecie previste dall'art. 16, paragrafo 1, lettera a), c), d), e) ed l) del Reg. CE n. 338/97;

L. 549/1993, art. 3. La norma punisce la produzione, il consumo, l'importazione, esportazione, detenzione, commercializzazione, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive in relazione alla normativa a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente;

D.lgs. 202/2007, artt. 8 e 9. Dette disposizioni puniscono l'inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi.

Nonché, di maggior interesse ai fini del presente modello:

Illeciti connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (previsti dall'art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13 d.lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui lo svolgimento delle attività dell'Ente comporti lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in concentrazioni difformi dalle prescrizioni legislative o le attività stesse siano condotte in difformità rispetto alle previsioni autorizzative.

Illeciti connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6 d.lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui sia svolta l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi che non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, sia effettuato illegittimamente il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, sia realizzata o gestita una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata ai rifiuti pericolosi, siano svolte attività non consentite di miscelazione di rifiuti.

Occorre precisare che per la giurisprudenza, il reato è ascrivibile ai titolari di enti ed imprese anche sotto il profilo della omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti che hanno posto in essere la condotta di abbandono.

Illeciti connessi alla bonifica dei siti (art. 257, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui si cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non si provveda alla comunicazione all'autorità competente entro i termini normativamente previsti ovvero alla bonifica del sito secondo quanto prescritto dal progetto approvato dall'autorità competente stessa.

Illeciti connessi agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, previsti dall'art. 258, comma 4 d.lgs. 152/2006. Tali ipotesi di reato puniscono chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1 d.lgs. 152/2006). Punisce chiunque effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero effettui una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d) dello stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, commi 1 e 2 d.lgs. 152/2006). Punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso

l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, anche ad alta radioattività.

Illeciti connessi al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (all'art. 260-bis, commi 6, 7 e 8 d.lgs. 152/2006). Tali ipotesi di reato vengono commesse da chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti; inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, nonché durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Il reato punisce inoltre il trasportatore che accompagni il trasporto dei rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI-AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Illeciti connessi alla violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsti dall'art. 279, comma 5 d.lgs. 152/2006. Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui le emissioni in atmosfera comportino il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Illeciti connessi alla tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, l. 549/1993). Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui si effettuino attività illecite connesse a: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, utilizzazione per fini produttivi e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

(Reati ambientali – Aree di rischio)

Attraverso l'analisi delle attività dell'Ente, e con riferimento all'impatto che le stesse possono avere sull'ambiente ,sia direttamente (ad es. scarichi idrici; produzione e gestione rifiuti; inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali o sotterranee; emissioni in atmosfera), sia indirettamente (ad es. impatti provocati da e verso terzi quali fornitori e/o appaltatori), pur dovendo ritenersi assolutamente residuale la possibilità di commissione dei reati del tipo in esame, sono state individuate le seguenti aree potenzialmente a rischio:

- gestione e monitoraggio della raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
- gestione e monitoraggio di impianti e attività di manutenzione;
- controlli sugli acquisti, acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge.

(Reati ambientali – destinatari – protocolli e linee di condotta)

Destinatari delle seguenti misure devono intendersi sia i dirigenti, sia i singoli dipendenti, consulenti e collaboratori dell'Ente. L'obiettivo è che tutti i destinatari adottino regole di

condotta conformi a quanto prescritto dal presente modello al fine di impedire il verificarsi dei reati in parola.

Per tale ragione, è fatto divieto ai destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o quelle previste nel presente modello.

Per le medesime ragioni, è fatto obbligo ai destinatari di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività inerenti l'uso e la gestione della sicurezza ambientale e della raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- individuare, se del caso anche attraverso il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) la tipologia dei rifiuti e la loro classificazione per lo smaltimento;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste eventualmente esercitate.

Va, in ogni caso segnalato che:

- per lo smaltimento dei rifiuti urbani, l'Ente si avvale del servizio di raccolta differenziata comunale;
- l'Ente è inoltre in possesso delle debite autorizzazioni per lo scarico dei reflui idrici urbani ed il loro convogliamento nella rete fognaria comunale;
- per lo smaltimento di rifiuti speciali (toner, computer, stampanti etc.) l'Ente si avvale dell'accesso alle pubbliche discariche.

Fermo quanto sopra deve intendersi assolutamente vietato:

- realizzare nuovi scarichi di acque reflue senza avere ottenuto preventivamente la prescritta autorizzazione;
- scaricare sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue urbane e delle acque meteoriche.

Con riferimento al superamento dei valori limite di emissione e di qualità dell'aria, tenuto conto che l'Ente è dotato di apparati per il riscaldamento, raffreddamento e purificazione dell'aria nonché per lo smaltimento dei fumi dalle cucine delle scuole gestite, si ritiene opportuno che siano opportunamente verificare, con cadenza annuale, le emissioni provenienti da tali apparati, fermo l'obbligo dell'ordinaria manutenzione e della pulizia dei relativi filtri.

In ogni caso, le emissioni prodotte dai citati impianti non dovranno superare i limiti imposti dalla legge.

In caso di riscontrate emissioni oltre la norma è fatto obbligo di:

- informare immediatamente e senza indugio le amministrazioni competenti (ASL, ARPA), nonché l'Organismo di Vigilanza;
- porre in essere immediatamente tutti gli accorgimenti necessari a limitare il danno ambientale;
- intervenire tempestivamente sugli apparati;
- verificare le responsabilità ed adottare gli opportuni provvedimenti disciplinari;
- verificare se l'evento è stato determinato dalla insufficienza delle procedure adottate e porre in essere le opportune modifiche.

(Reati transnazionali - fattispecie)

A seguito di ratifica delle convenzioni internazionali contro il crimine organizzato l'Ente è esposto a responsabilità anche per le ipotesi di c.d. "reato transnazionale", ossia per fatti ai sensi della l. 146/2006, all'art. 3, commessi da un gruppo criminale organizzato:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato, ma con una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
- in uno Stato, ma con implicazione di un gruppo criminale impegnato in attività criminali in più Stati;
- in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della predetta L. 146/2006, ha espressamente previsto la responsabilità amministrativa degli Enti per i reati transnazionali, nell'accezione di cui al citato articolo 3, prevedendo pene:

- nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale.

Le condotte tipiche dei reati transnazionali appena menzionate attengono, quindi, alle ipotesi di reato già analizzate relative ai reati di criminalità organizzata, ai quali per brevità si rimanda.

Le residue ipotesi di reato da esaminarsi sono le seguenti:

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.). E' il reato commesso da colui che, dopo la commissione di un delitto e non avendo concorso alla sua realizzazione, aiuta l'autore del

fatto ad eludere le investigazioni dell’Autorità o a sottrarsi alle ricerche da questa avviate. Il reato è aggravato se il delitto commesso è quello associativo previsto dall’art. 416 bis c.p.

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater D.P.R. 43/73 – T.U. contrabbando). In tale ipotesi di reato è prevista la punibilità quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis: introduzione, vendita, trasporto, acquisto o detenzione nel territorio dello Stato di un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando. Sono soggetti alla sanzione anche coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione, solo per aver commesso tale fatto.

Il reato associativo in esame si pone in rapporto di specialità rispetto alla fattispecie associativa prevista dall’art. 416 c.p., rilevando l’oggettiva settorialità e specificità dei delitti-scopo di traffico di tabacchi lavorati esteri rispetto a quelli, generici, disegnati dal citato art. 416 c.p.

Traffico di migranti (art. 12 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 – T.U. D.Lgs. 286/98). Con il Testo Unico in esame è prevista la punizione per chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni dello stesso Testo Unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. È previsto un aumento di pena se:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante.
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

È prevista la punibilità anche per coloro che, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico.

(Reati transnazionali – Aree di rischio – destinatari – protocolli e linee di condotta)

Non si ritiene che i reati in parola possano essere commessi nell’ambito dell’attività istituzionale propria dell’Ente, né che l’Ente possa trarre dal loro compimento interesse o vantaggio.

Solo con riferimento al traffico di migranti previsto dal d.lgs. 286/98, occorre rilevare che l'area potenzialmente a rischio è quella relativa all'eventuale assunzione di personale straniero extracomunitario ovvero all'appalto di servizi conferito a soggetti giuridici che forniscano proprio personale dipendente.

Fatta questa premessa, le prescrizioni che seguono devono intendersi rivolte sia agli organi sociali dell'Ente, sia ai suoi dipendenti, consulenti e collaboratori.

L'obiettivo è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino le seguenti regole di condotta utili a prevenire il verificarsi dei reati in questione.

Al fine di scongiurare la commissione del reato di traffico di migranti, previsto dal d.lgs. 286/98, pertanto, i destinatari dovranno adeguarsi alle seguenti direttive:

- in caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale dipendente, dovrà essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed ogni candidato dovrà preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti.

- ogni neo-dipendente dovrà, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali;

- dovrà essere costantemente verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso dovrà essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi;

- in caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno, ovvero della ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se necessario, condotte le opportune verifiche presso i competenti organi amministrativi e di polizia;

- i contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi dovranno contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del presente modello e del codice etico dell'Ente;

- nei contratti con collaboratori esterni, fornitori od aziende appaltatrici di servizi dovrà essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme del d.lgs. 231/2001 e delle prescrizioni del presente modello e del codice etico dell'Ente.

E' fatto, inoltre, espresso divieto agli organi sociali dell'Ente, ed ai dipendenti, in proporzione alle funzioni dagli stessi svolte, di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di delitti transnazionali sopra richiamati;

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto divieto di:

- intrattenere consapevolmente rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti/appalti di servizi o atti con persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- concedere utilità a persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali;
- assumere persone facenti parte o comunque legate ad organizzazioni criminali.

In relazione alla gestione dei rapporti con soggetti che possano realizzare le fattispecie in esame, ad amministratori e dipendenti nell'ambito delle rispettive mansioni e competenze:

- si richiede di segnalare alla Segreteria amministrativa e all'Organismo di Vigilanza ogni atto o comportamento che possa generare il ragionevole sospetto circa la commissione dei reati in esame;
- è vietato favorire i soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari ad eludere le investigazioni dell'Autorità o sottrarsi alle ricerche di questa.

La violazione delle suddette linee di condotta potrà determinare, in ragione della gravità oggettiva dei fatti, la decadenza dalla carica ovvero nel licenziamento, con previsione di responsabilità anche civile nei confronti dell'Ente per il danno eventualmente arrecato.

I contratti tra Ente e consulenti, collaboratori e fornitori dovranno contenere, a pena di risoluzione, l'obbligo del rispetto di quanto previsto dal Codice Etico e dal presente modello.

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – fattispecie)

L'art. 25-duodecies del d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa degli enti in caso di violazione del disposto di cui all'art. 22 comma 12-bis d.lgs. 286/98 – T.U. immigrazione.

Il citato delitto di cui all'art. 22 comma 12-bis d.lgs. 286/98 punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal medesimo art. 22, ovvero il cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.

La responsabilità degli enti è prevista solo se:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se sono minori in età non lavorativa;
- se sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603 bis, comma 3, c.p.

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Aree di rischio – destinatari – protocolli e linee di condotta)

Si individua l'area amministrativo-contabile come a rischio di realizzazione della fattispecie incriminatrice in esame. Il reato, infatti, può essere commesso sia direttamente dall'Ente che assuma personale dipendente straniero extracomunitario, per il quale è richiesto il permesso di soggiorno, sia indirettamente, nel caso di appalto di servizi ad imprese che dispongano di personale irregolarmente assunto.

Ne discende che, tanto i soggetti posti in posizione apicale, che i dipendenti, i delegati o i procuratori, i collaboratori anche occasionali, i vertici di cooperative che ottengano appalti di servizi, i consulenti ed in genere tutti coloro che operano nell'interesse dell'Ente possano, con le loro condotte, coinvolgerne la responsabilità amministrativa in esame.

I destinatari, pertanto, dovranno in linea generale:

- astenersi da condotte tali da integrare la fattispecie di reato sopra considerata;
- astenersi da comportamenti che, sebbene tali da non costituire il reato sopra considerato, possano potenzialmente diventarlo;
- informare preventivamente gli organi sovraordinati ovvero l'Organismo di Vigilanza allorquando siano ravvisabili comprovate ed oggettive situazioni che possano condurre alla commissione del reato previsto in esame.

In caso di assunzione di personale, ovvero nel conferimento di appalto di servizi a soggetti giuridici terzi che si avvalgano di proprio personale dipendente, dovrà essere verificato il rispetto delle norme giuslavoriste e degli accordi sindacali per l'assunzione e il rapporto di lavoro in generale ed ogni candidato dovrà preventivamente esibire il proprio certificato penale e dei carichi pendenti.

Ogni neo-dipendente dovrà, inoltre, aver superato un idoneo processo di valutazione e selezione con più interlocutori aziendali. Dovrà, altresì, essere verificato il rispetto delle regole di correttezza e di buon comportamento nell'ambiente di lavoro ed in ogni caso deve essere posta in essere particolare attenzione a situazioni lavorative anormali o abnormi.

In caso di assunzione di personale straniero extracomunitario dovrà essere preventivamente accertata la regolarità della sua permanenza sul territorio nazionale, acquisendo copia del permesso di soggiorno del personale destinato alla struttura dell'Ente ovvero ulteriore documentazione richiesta dalla normativa vigente e, se necessario, espletati accertamenti presso i competenti organi amministrativi e di polizia.

I contratti con collaboratori esterni, fornitori o aziende appaltatrici di servizi dovranno contenere un'apposita dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al d.lgs. 231/2001 e del codice etico dell'Ente; inoltre nei contratti con tali soggetti dovrà essere inclusa un'apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione di tali atti, nonché uno specifico riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 286/98.

Detti soggetti, saranno tenuti a produrre, ove loro richiesto in qualsiasi tempo dall'Ente, idonea documentazione concernente la regolarità del permesso di soggiorno ed il contratto di

lavoro del personale destinato alla struttura dell'Ente, a pena di risoluzione del contratto ovvero di specifiche penali da stabilire contrattualmente.

(Il sistema sanzionatorio e disciplinare)

Il presente Sistema Disciplinare è teso ad identificare le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel presente Modello e ad associare ad esse le sanzioni da comminarsi al personale dipendente già previste nello Statuto dei Lavoratori e nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicabili al personale dell'Opera Nazionale Montessori.

Il presente Sistema Disciplinare opera nel rispetto delle norme vigenti in materia di diritto del lavoro, ivi incluse quelle previste nella contrattazione collettiva, ed ha natura eminentemente interna all'azienda non potendo ritenersi sostitutivo, bensì aggiuntivo rispetto alle norme di legge o di regolamenti vigenti.

Esso è formalmente vincolante per tutti i dipendenti della Società.

Le sanzioni disciplinari per il personale dipendente terranno conto in sede applicativa del principio di proporzionalità previsto dall'art. 2106 del Codice Civile, considerandosi per ciascuna fattispecie, la gravità oggettiva del fatto costituente infrazione disciplinare, il grado di colpa, l'eventuale reiterazione di un medesimo comportamento, nonché l'intenzionalità del comportamento stesso.

L'irrogazione di sanzioni disciplinari a fronte delle suddette violazioni prescinde dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale per la commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001.

(Illeciti disciplinari e criteri sanzionatori)

Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai lavoratori in violazione delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.) dei principi e degli standard generali di comportamento desumibili dal presente modello.

Il tipo e l'entità delle sanzioni applicabili ai singoli casi di illecito disciplinare, sono variabili in relazione alla gravità delle mancanze e in base ai seguenti criteri generali adottati dall'Ente e sanciti dai CCNL:

- condotta del dipendente: dolo o colpa (negligenza, imprudenza, imperizia);
- mansioni e grado del dipendente;
- rilevanza degli obblighi violati;
- potenzialità del danno derivante alla società, anche in relazione all'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001;

- presenza di circostanze aggravanti o attenuanti: in particolare in caso di sussistenza o meno di precedenti disciplinari, nei limiti consentiti dalla legge.

(Ambito di applicazione)

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, lettera b) e 7 del d.lgs. 231/2001, ferma la preventiva contestazione e la procedura prescritta dall'art. 7 della Legge n. 300/1970, le sanzioni si applicano nei confronti dei dipendenti che pongano in essere - a titolo meramente esplicativo e non esaustivo - illeciti disciplinari derivanti dal mancato rispetto delle misure dirette a garantire lo svolgimento dell'attività e/o a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio individuate ai sensi del medesimo d.lgs. 231/2001.

Dette sanzioni in particolare si applicano in ipotesi di:

- mancato rispetto delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi ecc.) previsti dai Protocolli e/o dalle Procedure adottate dall'Ente con il relativo modello e finalizzate ad impedire comportamenti che possano integrare la fattispecie dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- mancato, falso, o incompleto rispetto delle procedure istituite dall'Ente, con riferimento alle modalità di documentazione, di conservazione e di controllo degli atti, impedendo così che le stesse risultino trasparenti, veritiere e facilmente verificabili;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, mediante sottrazione, distruzione o alterazione della documentazione relativa alle procedure istituite;
- impedito controllo o accesso alle informazioni e alla documentazione nei confronti dei soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento alle linee guida, norme e standard generali di comportamento;
- inosservanza delle disposizioni relative a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione con riguardo ad atti e documenti formati e/o inviati alla stessa, contro la pubblica fede, ai reati societari, ai reati in ambito di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, ai reati ambientali e ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi, soprattutto con riguardo ai rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- mancati controlli e informazioni attinenti al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali.

(Sanzioni)

Le infrazioni inerenti il mancato rispetto da parte dei dipendenti delle regole e dei principi e standard generali di comportamento indicati nel presente modello, possono essere punite, a

seconda della gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari, in coerenza con il vigente CCNL del personale, ed in conformità all'art. 7 della legge n.300/70 e nel pieno rispetto delle procedure ivi stabilite, nonché nel rispetto, da parte del datore di lavoro dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza, contestualità ed immodificabilità della contestazione disciplinare:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore di retribuzione;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a 10 giorni lavorativi;
- licenziamento per giustificato motivo;
- licenziamento per giusta causa.

Nello specifico:

- la sanzione del richiamo verbale verrà applicata nei casi di violazione colposa dei principi del Codice Etico e/o delle norme procedurali previste dal presente modello e/o di errori procedurali, non aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

la sanzione del richiamo scritto verrà applicata nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al precedente punto o di violazione colposa di norme procedurali previste dal presente modello e/o di errori procedurali, aventi rilevanza esterna, dovuti a negligenza del lavoratore;

- oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni da cui possa derivare l'applicazione del richiamo scritto, la multa potrà essere applicata nei casi in cui, per il livello di responsabilità gerarchico o tecnico, o in presenza di circostanze aggravanti, il comportamento colposo e/o negligente possa minare, sia pure a livello potenziale, l'efficacia del presente modello;

- la sanzione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sino a dieci giorni, sarà applicata, oltre che nei casi di recidiva nella commissione di infrazioni di cui al precedente punto, nei casi di violazioni procedurali di gravità tale da esporre l'Opera Nazionale Montessori a responsabilità nei confronti dei terzi;

- la sanzione del licenziamento per giustificato motivo verrà applicata nei casi di reiterata grave violazione, avente rilevanza esterna, relativa a:

- inosservanza delle procedure previste per lo svolgimento di attività necessariamente a contatto con la Pubblica Amministrazione;

- inosservanza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico, con particolare riferimento ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela del capitale sociale, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ed al dovere di lealtà e fedeltà nell'adempimento dei propri incarichi;

- inosservanza delle disposizioni relative ai poteri di firma e/o a quanto previsto dal sistema delle deleghe, in particolare in relazione ai rischi connessi ai reati contro la Pubblica Amministrazione, contro la pubblica fede, ai reati societari, ai reati contro la salute e

sicurezza dei lavoratori, con riguardo a tutti gli atti formati con la Pubblica Amministrazione e/o inviati alla medesima;

- mancata segnalazione di situazioni di conflitto di interessi nei confronti dell'ente nonché con riguardo a rapporti con la Pubblica Amministrazione;

- mancati controlli e/o errate/omesse informazioni attinenti al bilancio e alle altre comunicazioni sociali;

- omessa vigilanza sul comportamento del personale operante all'interno della propria sfera di responsabilità al fine di verificarne le azioni nell'ambito delle aree a rischio di reato e, comunque, nello svolgimento di attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;

- omessa vigilanza sull'applicazione delle regole (disposizioni, norme, prescrizioni, divieti, obblighi, ecc.) principi e standard generali di comportamento previste dal modello in ordine ai rapporti con la Pubblica Amministrazione, alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, alla prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e comunque in ordine a processi operativi a rischio di reato;

- la sanzione del licenziamento per giusta causa verrà applicata per mancanze commesse con dolo e colpa così gravi da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro; a titolo esemplificativo ma non esaustivo in ipotesi di:

- violazione dolosa di procedure aventi rilevanza esterna e/o elusione fraudolenta realizzata attraverso un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato ricompreso fra quelli previsti dal d.lgs. 231/2001, tale da far venir meno il rapporto fiduciario con l'Opera Nazionale Montessori;

- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere con dolo mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione relativa alla procedura, ovvero impedendo il controllo o l'accesso alle informazioni ed alla documentazione ai soggetti preposti, incluso l'Organismo di Vigilanza;

- mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta relativamente alle modalità di documentazione e di conservazione degli atti relativi alle procedure, dolosamente diretta ad impedire la trasparenza e verificabilità delle stesse.

Qualora il dipendente sia incorso in una delle mancanze di cui al presente punto, l'Ente potrà disporre la sospensione cautelare e non disciplinare del medesimo, con effetto immediato.

Nel caso in cui l'Opera decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal giorno in cui ha avuto inizio la sospensione cautelare.

Ad ogni segnalazione di violazione del modello da parte dell'Organismo di Vigilanza, verrà promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della responsabilità della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento verrà previamente contestato al dipendente l'addebito e gli sarà, altresì, garantito un congruo termine per presentare le sue difese e giustificazioni alla contestazione. Una volta accertata tale responsabilità sarà

irrogata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa.

E' inteso che saranno seguite tutte le disposizioni e le garanzie previste dalla legge e dai Contratti di lavoro in materia di procedimento disciplinare; in particolare si rispetterà:

- l'obbligo, in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare, della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa (se richiesto);
- l'obbligo, salvo che per il rimprovero verbale, che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non siano decorsi dalla contestazione dell'addebito i giorni specificatamente indicati per ciascuna sanzione nei Contratti di lavoro.

(Sanzioni nei confronti dei consiglieri, direttori generali, revisori e membri dell'organismo di vigilanza)

In caso di violazione da parte di Consiglieri, Direttori Generali e Revisori di quanto prescritto nel presente modello, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Assemblea, la quale provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa e ad adottare i provvedimenti conseguenti, tra i quali la revoca per giusta causa del Consigliere, del Direttore Generale o del Revisore.

L'irrogazione delle sanzioni dovrà in ogni caso tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata.

A tal proposito dovranno essere tenuti in debita considerazione i seguenti elementi:

- la tipologia dell'illecito compiuto;
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta illecita;
- le modalità di commissione della condotta.

Qualora sia accertata la commissione di una violazione da parte di un Consigliere, di un Direttore Generale e/o di un Revisore, nel rispetto del principio di legalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione, tenuto conto di tutti gli elementi e/o delle circostanze inerenti, il Consiglio Direttivo dovrà applicare le seguenti sanzioni, graduate in ordine crescente di gravità:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del modello;
- la decurtazione degli emolumenti, del corrispettivo o delle indennità fino al 50%,
o adottare le seguenti iniziative:

proporre all'Assemblea la revoca dell'incarico per giusta causa.

In particolare, la sanzione della decurtazione degli emolumenti di cui al precedente punto o l'iniziativa di proporre all'assemblea la revoca dell'incarico per giusta causa potranno essere assunte solo:

- in caso di violazione idonea ad integrare il solo fatto (l'elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- in caso di violazione finalizzata alla commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001 suscettibile di far sorgere la responsabilità dell'Ente.

E' demandato al Consiglio Direttivo, ove competente, l'esame e l'adozione di provvedimenti disciplinari adeguati – ivi compresa la revoca per giusta causa - nei confronti dei membri dell'Organismo di Vigilanza e degli Amministratori che per negligenza o imperizia non abbiano adempiuto costantemente ed efficacemente all'obbligo loro assegnato dal d.lgs. 231/2001 di vigilare, monitorare ed eventualmente aggiornare il modello adottato dall'Opera Nazionale Montessori.

L'Organismo di Vigilanza qualora ravvisi, a mezzo della documentazione e delle notizie acquisite nell'ambito dell'attività di vigilanza, la violazione del presente modello da parte di un soggetto che rivesta la carica di Consigliere, trasmetterà al Consiglio Direttivo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta constatata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- le generalità del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro;
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro dieci giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza dovrà essere convocato il Consiglio Direttivo - da tenersi entro e non oltre trenta giorni dalla ricezione della relazione stessa - e nei medesimi termini dovrà essere convocato il soggetto indicato all'adunanza del suddetto Consiglio.

La convocazione dovrà essere effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dovrà contenere l'indicazione della condotta contestata, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte, sia verbali.

In occasione dell'adunanza del Consiglio Direttivo, a cui dovrà essere invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, dovrà essere disposta l'audizione dell'interessato, nonché l'acquisizione delle eventuali deduzioni da quest'ultimo formulate e gli esiti degli ulteriori accertamenti compiuti.

Il Consiglio Direttivo, sulla scorta degli elementi acquisiti, determinerà la sanzione da applicarsi, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo dovesse ravvisare gli estremi per la revoca dell'incarico per giusta causa la proposta di sanzione dovrà essere sottoposta all'Assemblea per le relative determinazioni.

La delibera del Consiglio Direttivo, a seconda dei casi, sarà comunicata per iscritto, a cura del Presidente, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza per le opportune verifiche.

Il procedimento sopra descritto troverà applicazione anche qualora sia riscontrata la violazione del modello da parte del Revisore, nei limiti consentiti dalle norme di legge applicabili.

In tutti i casi in cui dovesse essere riscontrata la violazione del modello da parte di un Amministratore legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, dovrà instaurarsi la procedura di accertamento dell'illecito, espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, nonché dei contratti collettivi applicabili.

(Misure sanzionatorie nei confronti dei collaboratori e dei partners esterni)

Nei confronti di collaboratori esterni od aziende appaltatrici di servizi che pongano in essere comportamenti in contrasto con i principi, norme e standard generali di comportamento indicati nel presente modello e/o nel Codice Etico adottati dall'Ente, tali da comportare il rischio di irrogazione di sanzioni a carico dell'Ente stesso, si potrà dar luogo, in applicazione di quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere d'incarico o negli accordi di partnership, alla risoluzione del rapporto contrattuale.

Nel caso in cui dai suddetti comportamenti siano derivati danni, l'Opera Nazionale Montessori potrà attivarsi anche per richiedere il relativo risarcimento.

(L'Organismo di Vigilanza)

In aderenza alle previsioni di cui al d.lgs. 231/2001 è istituito un apposito Organismo di Vigilanza chiamato a verificare l'adeguatezza e l'effettività del modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente, a curarne l'aggiornamento, a vigilare sulla sua applicazione, a effettuare analisi periodiche sulle singole componenti dello stesso, nonché ad assicurare l'effettività dei flussi informativi da e verso sé stesso e a segnalare le violazioni eventualmente accertate.

(Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza)

Considerate le dimensioni dell'Ente e la specificità dei compiti assegnati all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio Direttivo dell'Opera Nazionale Montessori ha ritenuto di optare per un organismo a composizione collegiale composto da tre membri, di cui uno appartenente al personale e avente specifica conoscenza delle dinamiche aziendali, e tre scelti tra professionisti esterni, in possesso di competenze specifiche in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo.

All'atto della delibera di nomina il Consiglio Direttivo avrà cura di informare i componenti dell'Organismo di Vigilanza dell'importanza della loro funzione nonché delle eventuali responsabilità conseguenti la carica.

Con la stessa delibera il Consiglio Direttivo fisserà il compenso spettante ai componenti dell'Organismo di Vigilanza per l'incarico loro assegnato.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza dovrà in ogni caso possedere idonei requisiti di onorabilità e non dovrà trovarsi in situazioni di incompatibilità o di conflitto di interesse (es. rapporti di coniugio, parentela e affinità, con gli amministratori).

(Composizione e nomina dell'Organismo di Vigilanza)

L' Organismo di Vigilanza resterà in carica quantomeno fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo che l'ha nominato e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il Consiglio Direttivo potrà prevedere una diversa durata. In ogni caso, la cessazione dell'incarico anche di un singolo componente potrà avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca da parte del Consiglio Direttivo;
- sopravvenienza di una causa di ineleggibilità o decadenza;
- rinuncia del componente, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta, inviata al Consiglio Direttivo.

La revoca di ciascun componente dell'organismo di vigilanza potrà avvenire solo per giusta causa.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, integra giusta causa per la revoca:

- una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV;
- il coinvolgimento della società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza, anche colposa;
- il coinvolgimento del componente in un processo penale avente ad oggetto la commissione di un delitto compreso tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/2001;
- la violazione degli obblighi di riservatezza;
- l'omissione delle funzioni nei termini previsti.

La revoca per giusta causa è disposta con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di revoca o rinuncia di un componente dell'Organismo di Vigilanza il Consiglio Direttivo nominerà, senza indugio, un nuovo componente in sua sostituzione.

(Requisiti dell'Organismo di Vigilanza)

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza dovrà possedere i requisiti dell'autonomia, dell'indipendenza, della professionalità e garantire la continuità di azione che il decreto stesso richiede.

In particolare:

- l'Organismo di Vigilanza avrà autonomia decisionale e dovrà ad esso esser garantita la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non potranno essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo avrà, inoltre, autonomia regolamentare, ovvero la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio Direttivo;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza non dovranno trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'Ente né essere titolari, al suo interno, di funzioni di natura esecutiva/operativa che possano essere oggetto di controllo da parte dello stesso Organismo di Vigilanza;
- le attività dell'Organismo di Vigilanza non dovranno essere preventivamente autorizzate da alcun Organo dell'Ente;
- l'Organismo di Vigilanza avrà accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti dell'Ente (anche su supporto informatico) ritenuti rilevanti per lo svolgimento delle proprie funzioni, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà garantire competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono, comunque, presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale ed organizzativa;
- l'Organismo di Vigilanza dovrà, in ogni caso, garantire capacità specifiche in attività ispettiva e di consulenza, di analisi e valutazione dei rischi;
- l'Organismo di Vigilanza nelle soluzioni operative dovrà garantire un impegno idoneo ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

Al fine di garantire la dovuta efficienza e indipendenza è fatto obbligo all'Ente di dotare l'Organismo di Vigilanza di adeguati budget e risorse e di un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile, sia per i danni verso l'Ente sia verso terzi, sia per le spese legali, anche di difesa, con massimali congrui. Deve, peraltro essere garantita la facoltà all'organismo di richiedere, nel corso del mandato, al Consiglio Direttivo, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie e di avvalersi anche dell'ausilio di consulenti esterni.

(Ineleggibilità e decadenza dell'Organismo di Vigilanza)

E' ineleggibile e/o decade dall'incarico chi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: - venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;

- venga condannato, con sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
- per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
- per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
- per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché sia pronunciata nei suoi confronti l'incapacità di contrattare con la P.A.;
- per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al d.lgs. 231/2001.

(Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza)

In conformità al disposto di cui all'art. 6, 1° comma, del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di “*vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne il suo aggiornamento*”.

In via generale, pertanto, spettano all'Organismo di Vigilanza i seguenti compiti:

- di verifica e vigilanza sul modello, ovvero:
- di verificare l'adeguatezza del modello, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché di evidenziarne l'eventuale realizzazione;
- di verificare l'effettività del modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal modello stesso;
- di monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato, effettuando verifiche periodiche e straordinarie, con particolare attenzione alle operazioni poste in essere nell'ambito delle aree di attività a rischio di commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001;
- di verificare che la modulistica standard in uso presso l'Ente sia adeguata e rispondente alle finalità del modello;
- di aggiornamento del modello, ovvero:
- di proporre, se necessario, al Consiglio Direttivo l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del modello;
- di informazione e formazione sul modello, ovvero:
- di promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del modello presso tutti i destinatari;

- di promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del modello da parte di tutti i destinatari;
- di riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al modello;
- di predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria ai fini del modello stesso, contenente istruzioni, chiarimenti, aggiornamenti;
- di gestire i flussi informativi da e verso sé stesso ovvero:
- di esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del modello, ivi compreso ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
- di raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello;
- di informare il Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
- di segnalare al Consiglio Direttivo, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del modello ed i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
- di fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali;
- di coordinarsi con le altre funzioni aziendali per migliorare il monitoraggio delle aree a rischio.

Nell'esecuzione dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;
- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, registrata o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti tutti i poteri necessari.

L'Organismo di Vigilanza ha facoltà, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- di effettuare, anche a sorpresa, le verifiche sulle procedure e, eventualmente, anche sugli atti, qualora lo ritenga opportuno ai fini del corretto espletamento dei propri compiti e, comunque, in situazioni di criticità;
- di accedere liberamente a tutte le funzioni, archivi e documenti dell'Ente senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;

- di disporre, ove occorra, l'audizione dei soggetti che possano fornire indicazioni e/o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale ed eventuali disfunzioni o violazioni del presente modello;
- di avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 6, 2° comma, lett. d) del d.lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i destinatari, vale a dire, amministratori, sindaci, dipendenti, consulenti e/o collaboratori, partner di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel modello.

I destinatari, in particolare, devono segnalare all'Organismo di Vigilanza le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di comportamenti non conformi ai principi ed alle prescrizioni contenuti nel modello.

In particolare devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza le informazioni:

- che possono avere attinenza con potenziali violazioni del modello, incluse, ma senza che ciò costituisca limitazione quelle relative:
 - alla presenza di anomalie o elementi sospetti riscontrati dalle funzioni ispettive;
 - ad eventuali ordini ricevuti da soggetti gerarchicamente superiori e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna o il modello;
 - a eventuali richieste od offerte di denaro, di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da o destinate a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e, comunque, soggetti appartenenti o collegati alla P.A.;
 - a eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
 - a provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca anche il semplice svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, l'Ente, il suo personale ed i componenti degli organi sociali;
 - alle notizie relative ai procedimenti disciplinari iniziati e dei provvedimenti adottati per fatti che potrebbero essere stati commessi in violazione delle prescrizioni del modello;
 - alle notizie relative ai procedimenti disciplinari archiviati e alla motivazione della loro archiviazione;
 - a eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi o delle attrezzature di lavoro ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione dell'Ente, sia ogni altra situazione di rischio connessa alla salute ed alla sicurezza sul lavoro;
 - alla richiesta di assistenza legale proposte dai soci, amministratori, dirigenti o dipendenti a seguito di procedimenti aperti per la commissione di reati rilevanti *ex d.lgs. 231/2001*;

- all'attività dell'Ente, incluse ma senza che ciò costituisca limitazione, le notizie relative a modifiche sia organizzative che relative alle procedure aziendali vigenti;
- agli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
- ai contratti conclusi con la P.A. e alla richiesta/erogazione ed utilizzo di contributi, finanziamenti, mutui agevolati o comunque altre erogazioni provenienti da parte dello Stato, altri enti pubblici o comunità europee;
- alla reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, alla riunione periodica di cui all'art. 35 del d.lgs 81/01, nonché a tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi;
- al bilancio annuale;
- ai collaboratori e ai fornitori dell'Ente indagati per reati rilevanti *ex d.lgs. 231/2001*.

Dal punto di vista della gestione delle informazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza, dopo aver valutato le segnalazioni, ove ritenuto utile e/o necessario, decide in ordine all'attività ispettiva eventualmente da compiere, utilizzando, all'uopo, le risorse interne o, se del caso, ricorrendo all'apporto di professionisti esterni, qualora la medesima richieda specifiche e particolari competenze o sia di particolare complessità.

Per le questioni connesse alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, l'Organismo di Vigilanza dovrà avvalersi delle risorse attivate dall'Ente per la gestione dei relativi aspetti.

L'Organismo di Vigilanza dovrà agire garantendo la riservatezza al soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente).

Tutte le segnalazioni, nonché quelle riguardanti il Codice Etico, potranno essere effettuate all'Organismo di Vigilanza verbalmente ovvero per iscritto indirizzandole a: *Organismo di Vigilanza, presso la sede dell'Opera Nazionale Montessori*".

Fermo quanto sopra, per facilitare le segnalazioni o, comunque, a tutela del principio di riservatezza, l'Ente dovrà provvedere all'attivazione di un indirizzo di posta elettronica ad accesso ed uso esclusivo dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza dovrà effettuare una costante e precisa attività di *reporting* agli organi societari e, in particolare, relazionare per iscritto, con cadenza annuale, il Consiglio Direttivo sull'attività svolta (indicando, in particolare, i controlli effettuati e l'esito degli stessi, l'eventuale aggiornamento della mappatura, precisando il rendiconto del fondo da gestito).

L'attività di *reporting* avrà ad oggetto, in particolare:

- l'attività, in genere, svolta;
- eventuali problematiche o criticità che siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza;
- le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive già deliberate;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il modello;

- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l'Ente al pericolo che siano commessi reati rilevanti;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle risorse aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o di indagine;
- qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

Parimenti il Presidente ed il Consiglio Direttivo hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'Organismo di Vigilanza.

Il contenuto delle riunioni verrà verbalizzato e le copie dei verbali verranno conservate dall'Organismo di Vigilanza per un periodo di 10 anni unitamente alla documentazione relativa ad ogni informazione, segnalazione e/o verbalizzazione prevista nel modello.

L'accesso a tale documentazione è consentito ai membri del Consiglio Direttivo, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio Direttivo medesimo e sempre che tale accesso non sia comunque vietato o garantito da norme di legge vigenti.

L'Organismo di Vigilanza, ai predetti fini, dovrà convocarsi periodicamente ed in modo continuativo con cadenza almeno semestrale e potrà essere convocato in forma straordinaria o su richiesta del Consiglio Direttivo o ogniqualvolta uno dei suoi membri o il suo Presidente ne faccia richiesta. Per conoscenza le convocazioni dovranno essere trasmesse al Presidente dell'Opera Nazionale Montessori.

Durante lo svolgimento della prima seduta utile dell'Organismo di Vigilanza i componenti nomineranno tra di essi il Presidente dell'Organismo al quale potranno essere delegate specifiche funzioni.

Alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza potranno partecipare anche soggetti terzi se regolarmente convocati.

Dell'attività svolta durante le riunioni dovrà essere redatta compiuta verbalizzazione.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza intende svolgere in attuazione del d.lgs. 231/2001 devono essere riportate in un documento, *il Piano di Attività*, che ha la finalità sia di tracciare le attività stesse sia di dare evidenza della tipologia di controlli e dell'attività di vigilanza messe in atto.

Il Piano di Attività, da redigersi all'inizio di ogni anno:

- individua le attività di verifica e controllo da compiersi nel corso dell'anno;
- ne fornisce una pianificazione temporale;
- identifica le funzioni e i processi coinvolti;
- individua le risorse strumentali, umane e finanziarie necessarie.

Le attività che l'Organismo di Vigilanza ha svolto durante l'anno devono essere riportate in una Relazione finale, che vale come consuntivo dell'operato dell'Organismo di Vigilanza.

La relazione accoglie anche la valutazione dell'Organismo di Vigilanza in ordine all'effettiva attuazione delle raccomandazioni e delle indicazioni che il medesimo organismo ha indirizzato al Consiglio Direttivo nel corso dell'anno.

(Organismo di Vigilanza – norme etiche)

I singoli componenti dell'Organismo di Vigilanza, nonché le sue risorse, sono chiamati al rigoroso rispetto oltre che delle norme di cui al Codice Etico, degli ulteriori specifici standard di condotta di seguito riportati.

Al componente dell'Organismo di Vigilanza e alle sue risorse, è fatto obbligo:

- di assicurare la realizzazione dei compiti assegnati con onestà, obiettività ed accuratezza;
- di garantire un atteggiamento leale nello svolgimento del proprio ruolo evitando che, con la propria azione o con la propria inerzia, si commetta o si renda possibile una violazione delle norme etiche e/o di comportamento;
- di non accettare doni o vantaggi di altra natura dall'Ente, fatti salvi quelli di modico valore rientranti nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato con la stessa, né da personale, collaboratori, fornitori o soggetti rappresentanti la pubblica amministrazione con i quali l'Ente intrattiene rapporti;
- di evitare la realizzazione di qualsiasi comportamento che possa ledere il prestigio e la professionalità dell'Organismo o dell'intera organizzazione aziendale;
- di evidenziare al Consiglio Direttivo eventuali cause che rendono impossibile o difficoltoso l'esercizio dell'attività di propria competenza;
- di assicurare, nella gestione delle informazioni acquisite, la massima riservatezza;
- di riportare fedelmente i risultati della propria attività.

(Adozione, diffusione e aggiornamento del modello)

Il presente modello sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Direttivo ai fini della sua adozione.

All'esito della sua approvazione il Consiglio Direttivo, ovvero altro soggetto od organismo da esso delegato, in collaborazione con l'Organismo di vigilanza, né darà diffusione a tutti i destinatari mediante specifici programmi di formazione e informazione.

E' infatti obiettivo dell'Opera Nazionale Montessori garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta contenute nel presente Modello con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse umane nei processi sensibili ed alle rispettive competenze.

In particolare gli strumenti attivati per una capillare diffusione del presente modello saranno:

- una comunicazione iniziale e una formazione generalizzata destinata a tutto il personale;

- la pubblicazione del materiale informativo sul sito WEB e sul Portale dell'Ente;
- la sua diffusione anche presso altri soggetti.

L'adozione del Modello sarà comunicata a tutto il personale dipendente o che collabora con l'Opera Nazionale Montessori mediante affissione di avvisi informativi negli spazi comuni sede dell'Ente e negli istituti gestiti. Una copia del modello sarà resa disponibile in formato cartaceo presso la segreteria dell'Opera, ed un avviso dell'adozione del modello sarà pubblicato sul sito www.operanazionalemontessori.it.

La formazione delle risorse umane è considerata elemento indispensabile del modello ed è pertanto obbligatoria per tutti i soggetti di seguito indicati e sarà attuata e articolata su diversi livelli e ripetuta per i nuovi ingressi:

- soggetti apicali;
- Consiglio Direttivo;
- dipendenti e collaboratori;
- Organismo di Vigilanza;
- presidi/direttori scolastici;
- altro personale operante nelle aree a rischio;
- professionisti e collaboratori esterni.

Il Consiglio Direttivo dovrà disporre la creazione di una apposita sezione del sito web dell'Opera Nazionale Montessori, dove verrà pubblicato il codice etico adottato dall'Ente e comunicata l'adozione del Modello.

Sarà inoltre formato un elenco di soggetti terzi (banche, assicurazioni, ecc..) individuato dall'Organismo di Vigilanza in collaborazione con la segreteria amministrativa, ai quali sarà inviata una lettera contenente la notizia dell'adozione del modello organizzativo da parte dell'Ente, i riferimenti su dove reperire una copia del modello.

Il presente modello organizzativo, atto di emanazione dell'organo dirigente – in conformità dell'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs. 231/2001 - sarà oggetto di costante monitoraggio e controllo da parte del Consiglio Direttivo e dell'Organismo di Vigilanza.

La modifica e l'integrazione di documenti facenti parte del modello, è demandata al Consiglio Direttivo dell'Opera Nazionale Montessori.

Opera Nazionale Montessori

Benedetto Scoppola
 Prof. Benedetto Scoppola